



CAPITOLATO PRESTAZIONALE DI ONERI

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE “FULL SERVICE” DELLA RETE DI MISURA DELLA QUALITÀ DELL’ ARIA PER LA DURATA DI 5 ANNI, COMPRENSIVA DELL’ IMPLEMENTAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ESISTENTE

Durata contrattuale : 5 anni

Importo a base d’asta: Euro 1.193.000 (iva esclusa)



Sommario

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE DELLA RETE DI MISURA DELLA QUALITÀ DELL’ ARIA PER LA DURATA DI 5 ANNI, COMPRENSIVA DELL’ IMPLEMENTAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ESISTENTE.....	1
Premessa.....	5
Art. 1 Definizioni.....	5
Art. 2 Oggetto dell’appalto e interpretazione delle disposizioni.....	5
Art. 3 Durata dell’appalto.....	6
Art. 4 Importo dell’appalto.....	6
Art. 5 Subappalto e cessione del contratto.....	7
Art. 6 Osservanza delle condizioni di lavoro.....	7
Art. 7 Fatturazione, pagamenti e applicazione penali.....	8
Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 9 Responsabilità dell’impresa.....	9
Art. 10 Riferimento a disposizioni normative diverse.....	11
Art. 11 Risoluzione del contratto.....	12
Art. 12 Verifiche relative agli adempimenti di legge dell’appaltatore.....	12
Art. 13 Varianti.....	12
Art. 14 Clausole dell’impresa.....	13
Art. 15 Giurisdizione e competenza.....	13
Art. 16 Privacy e riserbo.....	13
Art. 17 Controllo mensile degli interventi e delle attività svolte.....	13
Art. 18 Garanzie.....	14
Art. 19 Penalità.....	14
Art. 20 Sicurezza.....	15
Art. 21 Offerta tecnica dell’appaltatore.....	19
Art. 22 Affidamento dei servizi opzionali.....	19
Art. 23 Clausola di rinnovo.....	19
Art. 24 Norma di chiusura.....	19
Parte 1.....	20
Servizio integrato per la gestione e la manutenzione della Rete di misura della qualità dell’aria della Regione Valle d’Aosta.....	20
Articolo I. Servizio di gestione integrato.....	20
Articolo II. Canone annuo.....	20
Articolo III. Luogo di esecuzione del servizio.....	21
Articolo IV. Termini e tempi di intervento.....	21
Articolo V. Personale tecnico.....	21
Articolo VI. Continuità del servizio.....	22

Articolo VII. Modalità di espletamento del servizio	22
Sezione 7.01 Servizi di manutenzione e taratura	22
(a) Manutenzione ordinaria e preventiva	23
(b) Manutenzione straordinaria	24
(c) Sostituzione temporanea di strumentazione	24
(d) Manutenzione straordinaria a seguito di eventi eccezionali	25
(e) Gestione delle parti di ricambio e gestione rifiuti	25
(f) Irreparabilità	26
(g) Attività di taratura	27
Sezione 7.02 Servizi di acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati	28
(a) Attività di manutenzione ed aggiornamento delle componenti hardware e software	29
Sezione 7.03 Sistema di tracciabilità degli interventi e delle attività svolte	29
(a) Inventario dei dispositivi oggetto del servizio	30
(b) Manutenzione ordinaria e preventiva	30
(c) Taratura	30
(d) Report	30
Sezione 7.04 Servizi di fornitura di filtri per campionatori e misuratori di particolato atmosferico ..	31
Articolo VIII. Rendimento annuale per singolo analizzatore	32
Articolo IX. Penali	32
Articolo X. Rilocazione, dismissione, inserimento di strumentazione	33
Parte 2	34
Implementazione della strumentazione installata nella Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria della Regione Valle d'Aosta	34
Articolo I. Nuova strumentazione	34
Articolo II. Collaudo nuova strumentazione	34
Articolo III. Garanzie	35
Articolo IV. Parti di ricambio	35
Articolo V. Penali relative alla consegna di nuova strumentazione	35
Articolo VI. Pagamenti	35
Parte 3	36
Servizi aggiuntivi	36
Articolo I. Sostituzione dell'attuale sistema di acquisizione dati della stazione di Saint-Marcel	36
Articolo II. Sistema di Back-up	36
Articolo III. Sistema di gestione automatica per la verifica di zero-span per analizzatori di NOx	37
Articolo IV. Spostamento di stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	37
Articolo V. Sostituzione di sistemi di climatizzazione obsoleti	38
Parte 4	39
Servizio di analisi chimiche delle deposizioni atmosferiche della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria della Regione Valle d'Aosta	39
Articolo I. Premessa	39
Articolo II. Requisiti del laboratorio	39



SEZIONE ARIA ED ENERGIA

Aria.qa.m.01

Articolo III.	Analisi di metalli su campioni di deposizione atmosferica	40
Articolo IV.	Consegna campioni.....	41
Articolo V.	Rapporti di prova e validazione dei dati	41
Articolo VI.	Visite ispettive e controllo qualità	41
Articolo VII.	Formulazione dell'offerta	42
Articolo VIII.	Penali	43
Articolo IX.	Subappalto	43
Parte 5		44
Servizi a richiesta		44
Articolo I.	Indagine di mercato relativa al noleggio strumentazione a supporto della Rete di Monitoraggio Qualità dell'aria (RMQA) della Regione Valle d'Aosta."	44
Articolo II.	Indagine di mercato relativa ad analisi chimiche su campioni di varia natura.....	44
(a)	Requisiti del laboratorio.....	44
(b)	Consegna campioni.....	45
(c)	Rapporti di prova e validazione dei dati	46
(d)	Visite ispettive e controllo qualità	46
(e)	Formulazione dell'offerta	47
(f)	Penali.....	47
(g)	Subappalto	47

Allegato 1: CONFIGURAZIONE RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Allegato 2 MANUTENZIONI

Allegato 3 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI SENSORI METEOROLOGICI

Allegato 4 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO POLLINI

Allegato 5 SISTEMA DI ACQUISIZIONE, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE ED ELABORAZIONE DATI

Allegato 6 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE

Allegato 7 SERVIZIO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE

Allegato 8 SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE NUOVA STRUMENTAZIONE

Premessa

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta è stata istituita con la Legge Regionale del 04/09/1995 n°41; tra le attività che competono all'Agenzia vi è la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di raccolta di dati di monitoraggio ambientale, tra cui i dati di qualità dell'aria.

Il presente capitolato disciplina il contratto tra ARPA e l'impresa o il raggruppamento di imprese individuato attraverso la procedura di gara, avente oggetto l'affidamento del servizio per la gestione e la manutenzione della Rete di monitoraggio della Qualità dell'aria, comprensiva di implementazione e parziale sostituzione della strumentazione, in adeguamento alla struttura della rete regionale in ottemperanza alla normativa nazionale di qualità dell'aria (Dlgs.155/2010)

Le ditte partecipanti all'appalto sono tenute a prendere visione, con sopralluogo concordato ed obbligatorio prima della presentazione dell'offerta, ed effettuato insieme ai tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, delle stazioni fisse e mobili e di tutte le altre strutture e/o strumentazione coinvolte nella gestione della rete di monitoraggio prima della formulazione dell'offerta, pena l'esclusione dall'appalto.

Art. 1 Definizioni

Ai fini della gara e di questo capitolato prestazionale di oneri si definiscono:

- *Committente*: l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (in seguito indicata in sigla ARPA);
- *Appaltatore*: l'impresa o il raggruppamento di imprese con cui il Committente sottoscriverà il contratto d'appalto;
- *Rete di monitoraggio della qualità dell'aria*: l'insieme della strumentazione e delle stazioni fisse e mobili atte al monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, delle condizioni meteorologiche, della radioattività ambientale, del monitoraggio aeropolinico, elencate e descritte nell'**Allegato 1** del presente Capitolato.

Art. 2 Oggetto dell'appalto e interpretazione delle disposizioni

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio integrato per la gestione e la manutenzione della Rete di misura della qualità dell'aria della Regione Valle d'Aosta, l'implementazione e parziale sostituzione della strumentazione della Rete, l'affido delle analisi chimiche delle deposizioni atmosferiche e i servizi aggiuntivi, come descritti nei contenuti prestazionali specifici, rispettivamente nella "Parte 1 Servizio integrato per la gestione e la manutenzione della Rete di misura della qualità dell'aria della Regione Valle d'Aosta", nella "Parte 2 Implementazione e parziale sostituzione della strumentazione installata nella Rete di misura della qualità dell'aria della Regione Valle d'Aosta", nella "Parte 3 – Servizi Aggiuntivi" e nella "Parte 4 – Servizio di analisi chimiche delle deposizioni atmosferiche della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria della Regione Valle d'Aosta" del presente Capitolato Prestazionale di Oneri.

Viene inoltre chiesto all'appaltatore la possibilità di svolgere alcuni "Servizi a richiesta" tra cui un servizio di analisi chimiche su substrati prelevati da ARPA ai fini di determinare la concentrazione di alcuni inquinanti in aria, non determinabili con strumentazione in automatico, e noleggio di strumentazione supplementare per campagne di monitoraggio aggiuntive o emergenze ambientali che dovessero



presentarsi come descritto nei contenuti prestazionali specifici nella Parte 5 "Servizi a richiesta", nell' "Allegato 6 - Servizio di analisi chimiche" e nell' "Allegato 7 - Servizio noleggio apparecchiature".

Salve le eccezioni previste dal presente contratto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

Qualora un documento prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto, senza che il medesimo possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; in ogni caso vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e delle altre norme richiamate e di incondizionata loro accettazione.

Art. 3 Durata dell'appalto

Il contratto di appalto a favore del concorrente aggiudicatario verrà stipulato per il periodo di 5 anni, con decorrenza presumibilmente dal 1° gennaio 2014.

Art. 4 Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto, soggetto a ribasso, è pari a complessivi euro 1.193.000 (un milione centonovantatremila) IVA esclusa, di cui:

Manutenzione principale (di cui Euro 189.050,00 annui)		Euro 945.250,00
Analisi deposizioni atmosferiche	Secondaria	Euro 51.200,00
Implementazione strumentazione	Secondaria	Euro 145.000,00
Servizi aggiuntivi	Secondaria	Euro 51.550,00

L'appaltatore si obbliga, in ogni modo, ad eseguire le prestazioni di cui al presente appalto senza chiedere revisione del corrispettivo e di alcun altro onere sino ad una variazione del costo delle singole prestazioni come determinate nell'offerta prezzi pari al 10% di quanto indicato. Pertanto, qualora l'importo delle

single prestazioni quotate nell'offerta subisca un aumento o una diminuzione, pari o inferiore al 10% dell'importo della singola prestazione, all'appaltatore non verrà corrisposto compenso (o maggiore onere o mancato utile) di alcun tipo. L'eventuale maggiore compenso, quindi, verrà corrisposto unicamente per la parte eccedente l'alea del 10%.

Art. 5 Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso con le modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dal committente, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I crediti derivanti dal presente appalto potranno essere ceduti ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto derivante dal presente appalto sono disciplinate dall'art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

E' facoltà dell'ARPA di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 206, n.163.

La cessione del contratto non autorizzato o l'eventuale subappalto non comunicato ad ARPA determinano la risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per l'ARPA di risarcimento di ogni conseguente danno.

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, si applica quanto previsto dall'articolo 2558 del codice civile. In caso di trasformazione della natura giuridica l'Impresa appaltatrice deve darne preventiva comunicazione al Committente a mezzo raccomandata A/R.

La cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nonché la trasformazione della natura giuridica dell'Appaltatore che determinino il venire meno delle condizioni indicate nel bando di gara, ivi incluso i requisiti posseduti dal cessionario, possono determinare lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per l'ARPA di risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 6 Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. In particolare per quanto attiene ai costi del lavoro ed ai costi della sicurezza dovrà essere ampiamente

osservato e garantito quanto specificamente previsto anche ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Norme giuridico legali e amministrative

L'Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dagli Organi istituzionali di controllo, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino ad un importo pari all'inadempienza risultante.

Tale ritenuta verrà rimborsata quando l'Ente competente rispetto all'inadempienza avrà dichiarato che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

L'Appaltatore è unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

In caso di inottemperanza agli obblighi precitati nel presente articolo, accertata dall'ARPA o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda medesima comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà, in aggiunta alle ritenute di legge, alla sospensione dei pagamenti ancora da effettuarsi destinando le somme accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, neppure a titolo di risarcimento danni.

Per la verifica delle prescrizioni su esposte per tutto il periodo di validità dell'appalto, l'ARPA potrà richiedere la seguente documentazione in corso di validità:

- all'Appaltatore copia del L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) inerente il personale che effettuerà il servizio richiesto;
- direttamente presso lo Sportello Unico Previdenziale il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Art. 7 Fatturazione, pagamenti e applicazione penali

FATTURAZIONE

Le fatture per uso amministrativo dovranno riportare il numero dell'ordine madre, il codice CIG, il numero del relativo subordine e il codice fornitore assegnato dall'ARPA.

In caso di associazione temporanea di imprese, anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006, ciascuna impresa che ha sottoscritto l'offerta congiunta dovrà emettere fattura per le forniture e/o i servizi prestati per la quota di propria spettanza.

CONTABILITA' E PAGAMENTI

La contabilità delle prestazioni verrà effettuata ai sensi degli articoli 307 e ss del d.P.R. 207/2010, con cadenza mensile.

I pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Una volta redatta la contabilità, la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento del prezzo approvato per ogni prestazione effettuata, che forma oggetto del presente appalto verrà effettuato mediante bonifico bancario con addebito delle spese del bonifico stesso.

E' escluso ogni regolamento mediante tratte, o altro simile mezzo di pagamento.

Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall'appalto oggetto del presente capitolato saranno determinati in ragione del tasso Euribor a tre mesi divisore 360 rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del pagamento, e valevole per tutto il periodo di ritardato pagamento.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i., il pagamento di ogni prestazione approvata ed eseguita, verrà effettuato a 120 gg fine mese data fattura, previo collaudo favorevole.

APPLICAZIONE PENALI

Per ogni inadempimento contestato dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile del Procedimento verrà applicata una penale come determinata in relazione alle singole tipologie di prestazioni come determinate nel presente Capitolato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale d'appalto.

Le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC) ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di ARPA.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche. L'ARPA effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

L'appaltatore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto

Art. 9 Responsabilità dell'impresa

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI IMPUTABILI ALLE PRESTAZIONI.



Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori sul lavoro e per gli utenti in generale, richieste nel presente capitolato e ancorché incomplete in qualche dettaglio, non esimono per qualsivoglia motivo l'Appaltatore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari per rendere le prestazioni, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica .

Indipendentemente dalle altre condizioni, l'Appaltatore è responsabile dei danni direttamente provocati a cose o persone, e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura; nel caso che l'ARPA venga convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, e le sia contestata la violazione di prescrizione legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità, o non rispondenza alle norme giuridiche delle prestazioni, l'Appaltatore è obbligato a tenere l'ARPA indenne da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali, risarcendola dei danni sofferti. L'ARPA è tenuta ad informare l'Appaltatore non appena appreso che la violazione delle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità, non affidabilità o irregolarità delle prestazioni.

DIRITTI DI PROPRIETÀ DI TERZI

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

L'Appaltatore, infine, assume l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

BREVETTI E LICENZE DI PRIVATIVA

L'Appaltatore assume nei confronti dell'ARPA la piena responsabilità di garantire che la sua fornitura non è, e non sarà, prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce all'ARPA la libertà e liceità dell'uso di detta fornitura.

Per conseguenza, l'Appaltatore risponderà nei confronti dell'ARPA di tutti i danni che quest'ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l'eventuale violazione di brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a fornire assistenza legale nel caso che questa si renda necessaria.

ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà produrre, nel termine e con le modalità previste dal Disciplinare di gara polizze di coperture assicurative con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza come riportato nell'articolo seguente.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del regolamento e dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con cadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Lo scoperto di polizza resta a carico dell'Appaltatore.

GARANZIA DEFINITIVA.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

POLIZZE DI COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

E' richiesta una polizza di copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.v.T) /Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00, operante per danni che avvengano nei paesi europei.

La polizza redatta secondo standard ANIA dovrà prevedere espressamente le seguenti coperture/garanzie:

- 1 RC personale dei prestatori di lavoro
- 2 Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dell'appaltatore non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.
- 3 Assicurazione delle malattie professionali
- 4 RC per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro
- 5 Cessione di lavori in appalto/subappalto
- 6 Segnaletica mancante o insufficiente
- 7 Committenza veicoli
- 8 Danni a mezzi sotto carico e scarico
- 9 Danni a Cose da incendio
- 10 Danni da interruzione o sospensione d'attività
- 11 Inquinamento accidentale

Art. 10 Riferimento a disposizioni normative diverse

L'appaltatore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Prestazionale di Oneri.

Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici e al Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 207/2010).

Art. 11 Risoluzione del contratto

L'ARPA risolverà il contratto, a maggiori spese dell'Appaltatore salvo restando il risarcimento degli ulteriori danni o del maggior danno, nei seguenti casi, qualora essi costituiscano, a suo insindacabile giudizio, una grave violazione del contratto medesimo:

- reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;
- a seguito di controlli e di verifiche da parte di incaricati ARPA sia accertata la mancanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo dei requisiti prescritti nel Capitolato Prestazionale di Oneri;
- reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- quando abbiano commesso violazioni gravi alle regole, prescrizioni e obblighi previsti dal presente capitolato che impongano l'immediata interruzione degli interventi ad essa affidati.

Il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con annullamento del contratto e con tutte le conseguenze previste in danno dell'impresa dalla legge e dal Capitolato Prestazionale di Oneri a totale ristoro dei danni causati e causandi dall'inadempimento nei seguenti casi:

- a seguito di controlli e di verifiche da parte di incaricati ARPA sia accertata una violazione alla normativa vigente in materia di subappalto;
- qualora le penali eventualmente applicate abbiano raggiunto il massimo del 10% dell'importo globale dell'aggiudicazione;
- nel caso siano disposte transazioni in dipendenza dell'appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'ARPA avrà la facoltà di risolvere il contratto se l'Appaltatore cessa o minaccia di cessare l'attività o diventa insolvente o è ammessa ad una procedura concorsuale o viene messa in liquidazione.

Fermo quanto sopra, in caso di risoluzione del contratto, l'ARPA si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto all'impresa seconda classificata nella procedura di gara.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 136 e ss del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 12 Verifiche relative agli adempimenti di legge dell'appaltatore

Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente Capitolato Prestazionale di Oneri e dagli altri documenti di gara, il Committente potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 13 Varianti

La stazione appaltante può introdurre varianti ai contratti nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

La stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove

prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.

Il limite del quinto si riferisce all'importo complessivo dell'appalto non rilevando in alcuna misura le variazioni delle singole prestazioni come quotate e determinate nell'offerta economica.

Art. 14 Clausole dell'impresa

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa aggiudicataria; inoltre, qualunque clausola apposta dall'Appaltatore stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza, o aggiunta da lei sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

Art. 15 Giurisdizione e competenza

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria.

E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Aosta.

Art. 16 Privacy e riserbo

Con riferimento al tipo di rapporto di lavoro con il Committente. ed alla particolare delicatezza dei compiti svolti presso le stazioni di monitoraggio e/o uffici dell'A.R.P.A., si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dell'Appaltatore sulla necessità di mantenere la più assoluta discrezione su notizie e dati che potranno venire a sua conoscenza nello svolgimento delle sue mansioni.

Pertanto, qualunque informazione relativa a prodotti, tecnologie, risultati d'analisi, persone o Enti in relazioni d'affari con l'ARPA e servizi forniti, dovrà essere considerata sempre di tipo strettamente riservato.

Tutte le informazioni citate, di cui l'Appaltatore venisse in possesso per motivi connessi al suo lavoro, non dovranno essere trasmesse a terzi, persone o aziende senza il permesso scritto dell'ARPA.

Disegni, documenti, rapporti e qualunque altro scritto di proprietà dell'ARPA ed utilizzato dall'Appaltatore per i compiti ad egli affidati, dovranno essere restituiti non riprodotti senza l'autorizzazione scritta dell'azienda.

Qualsiasi violazione a quanto sopra menzionato sarà perseguita dal Committente ai sensi di legge.

Art. 17 Controllo mensile degli interventi e delle attività svolte

L'ARPA effettuerà dei controlli diretti sia in campo durante lo svolgimento degli interventi da parte dell'Appaltatore sia delle verifiche in seguito ai consuntivi mensili prodotti dall'Appaltatore.

In seguito alle verifiche effettuate i tecnici ARPA potranno emettere:

- a) una contestazione formale;
- b) un collaudo negativo.

Non sarà emessa nessuna comunicazione in caso di regolarità. I controlli saranno eseguiti mensilmente.

Contestazione formale

L'intervento sarà contestato per le seguenti motivazioni:

- pur avendo effettuato tutte le lavorazioni necessarie ad un corretto ripristino l'esecuzione dei lavori non è a regola d'arte;
- non sono state eseguite tutte le lavorazioni necessarie ad un corretto ripristino;
- pur avendo effettuato tutte le lavorazioni necessarie ad un corretto ripristino e l'esecuzione dei lavori è a regola d'arte, si verificano ancora anomalie funzionali.

Collaudo negativo

Il collaudo negativo sarà emesso nei casi in cui risulti negligenza, o sia presumibile ad insindacabile giudizio dell'ARPA dolo, o colpa grave dell'impresa:

- esecuzione dei lavori non a regola d'arte;
- grave negligenza o imperizia nell'esecuzione dell'intervento;
- mancanza di rispondenza tra i lavori indicati nella scheda e quanto in realtà eseguito;
- l'utilizzo di ricambi difformi dagli originali;

Il collaudo negativo sarà emesso anche nei casi di mancato rispetto delle regole, prescrizioni, e obblighi previsti dal presente capitolato quali:

- utilizzo di personale non rispondente alle prescrizioni contrattuali;
- utilizzo di personale non segnalato preliminarmente;
- ritardo non motivato nell'inizio dei lavori superiore a quindici giorni dalla richiesta ARPA.

Il fax di comunicazione di collaudo negativo avrà valore di comunicazione formale a tutti gli effetti di legge.

Art. 18 Garanzie

L'impresa si impegna ad eliminare tutte le deficienze e difetti di esecuzione lavori riscontrati in fase di collaudo, e se del caso, alla riesecuzione dell'intervento a propria cura e spese.

La garanzia sarà:

- di minimo sei mesi sulla funzionalità complessiva dei beni riparati;
- di minimo un anno sui ricambi forniti e sulle lavorazioni effettuate;

salvo prolungamento proposto dall'Appaltatore in fase di gara in veste di miglioria proposta.

Nel caso di ricambi forniti da ARPA la garanzia dovrà essere riconosciuta solamente in seguito a difettosità conseguenti ad attività effettuate.

Art. 19 Penalità

L'ARPA si riserva la facoltà di svolgere controlli:

- per verificare il risultato delle attività di manutenzione (corretto funzionamento della strumentazione e/o apparecchiatura);
- per verificare, a campione, la corretta esecuzione delle verifiche di taratura ed eventuali successivi aggiustamenti metrologici;
- per verificare la corretta compilazione dei rapporti in formato informatico;

- per verificare la corretta esecuzione di ogni attività non rientrante nelle tipologie precedenti;
- per verificare il servizio fornito, come da procedure interne ARPA, per la valutazione dei fornitori
- per verificare il rispetto delle norme di sicurezza prescritte dal DUVRI.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale d'appalto.

Le penali saranno comunicate all'Appaltatore con lettera raccomandata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di ARPA

La penale prevista dal presente articolo è stabilita per operazioni non effettuate o effettuate non a regola d'arte o nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Prestazionale di Oneri o per il semplice ritardo, fermo restando l'emissione formale del collaudo negativo o della contestazione formale o, a richiesta, l'obbligo dell'adempimento, o nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento degli ulteriori danni.

L'iter per l'applicazione delle penalità previste dal presente articolo, avviato dall'ARPA, consta delle seguenti fasi:

- ARPA invierà comunicazione scritta via raccomandata o PEC all'Appaltatore indicando l'inadempienza contestata e la data esatta in cui intende elevare la penalità. L'Appaltatore avrà almeno 72 ore (festività escluse) durante le quali potrà giustificarsi ed eventualmente rimediare all'inadempienza contestata;
- in assenza di giustificazioni, ritenute dall'ARPA sufficienti, o di mancato intervento risolutivo, la penalità verrà applicata a partire dalla data indicata sulla prima comunicazione.

La verifica delle attività svolte ai fini del visto di regolarità delle fatture si attua mensilmente. L'Appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto all'applicazione di penalità per qualsiasi ritardo e/o per irregolare esecuzione dei lavori, valutata caso per caso.

Le varie penali previste, e relativi importi, sono riportate nei singoli capitoli o allegati di pertinenza.

Art. 20 Sicurezza

L'Appaltatore ha la responsabilità ed è vincolato a:

1. eseguire ogni attività relativa ai servizi oggetto del contratto rispettando tutte le leggi e le normative in materia di sicurezza provvedendo agli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche;
2. formare, sensibilizzare e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
3. utilizzare personale con idonea formazione e preparazione per l'esecuzione delle attività;
4. provvedere ad individuare normativamente il personale, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall'art. 6 comma 1 e 2 della legge 3 agosto 2007 n. 123;
5. comunicare ad ARPA, all'interno del DUVRI, e quindi prima dell'inizio del servizio, l'elenco del personale che lavorerà presso la sede di ARPA;
6. comunicare direttamente al Responsabile della Sezione Aria ed Energia eventuali variazioni relative al personale che interviene nel servizio al fine di prenderne conoscenza ed effettuare l'obbligato riconoscimento;



7. rispettare scrupolosamente le procedure dell'Agenzia e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;
8. adottare adeguati provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano il personale dell'ARPA. In particolare l'Appaltatore e l'ARPA, ai fini della applicazione dell'art 26 del D.Lgs 81/08 in materia di obblighi connessi con il contratto di appalto:
 - cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e da incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra lavori di diverse imprese coinvolte.
9. ARPA promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
10. disporre di personale formato ed addestrato allo svolgimento di lavori in quota.
11. provvedere a dotare e fare utilizzare al proprio personale i dispositivi di protezione individuale necessari;
12. fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte dall'Agenzia e delle particolarità gestionali afferenti le singole attività che in essa vengono espletate;
13. utilizzare attrezzatura e mezzi idonei per l'esecuzione delle attività, assicurandosi che ogni attrezzatura e/o macchina utilizzata e/o fornita, come acquisto, noleggio o sostituzione provvisoria, sia conforme alla direttiva 2006/42/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. Vanno inoltre tenute in considerazione le modifiche alla direttiva 2006/42/CE introdotte dal regolamento (CE) n. 596/2009 per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo, relativamente al comitato "macchine".
14. utilizzare attrezzature di supporto (es. scale, utensili vari, ecc..) rispondenti a tutte le normative di sicurezza;
15. effettuare il trasporto delle bombole contenenti miscele di taratura e/o gas, indispensabili allo stesso, per effettuare le tarature presso le stazioni. La responsabilità dell'Appaltatore è totale sia che il trasporto avvenga con mezzi propri che con mezzi di altra ditta incaricata dallo stesso. Tale trasporto da e verso le stazioni dovrà avvenire rispettando la normativa vigente ADR (Agreement Dangerous Road) dove necessario e quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche, utilizzando mezzi di trasporto idonei a "norma di legge". I costi di tali trasporti sono compresi nel presente Capitolato;
16. effettuare il trasporto di strumentazione con sorgenti radioattive, secondo quanto richiesto dalla normativa ADR2009 e quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni. La responsabilità dell'Appaltatore è totale sia che il trasporto avvenga con mezzi propri che con mezzi di altra ditta incaricata dallo stesso. Tale trasporto, da e verso le stazioni, dovrà avvenire rispettando la normativa vigente. I costi di tali trasporti sono a totale carico dell'Appaltatore. Qualora l'intervento di

manutenzione su strumentazione contenente sorgenti radioattive, riguardi l'accesso e/o lo smontaggio della sorgente stessa, l'Appaltatore avrà l'obbligo di comunicare in via formale (comunicazione scritta) sia l'inizio che la fine dell'intervento medesimo. La comunicazione dovrà pervenire all'ARPA – nella figura del Responsabile della Sezione Aria ed Energia e del RSPP;

17. operare conformemente a quanto previsto dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 (contenente il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) per quanto concerne la manutenzione/gestione degli impianti elettrici di alimentazione delle singole stazioni di monitoraggio fisse a valle del punto di erogazione energia elettrica. Verificando pertanto gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria rispettivamente ogni 5 (cinque) anni ed ogni 2 (due) anni. L'Appaltatore, qualora non possieda direttamente i requisiti, dovrà far eseguire le verifiche ad un organismo di ispezione autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive. Dovrà essere rilasciato all'ARPA il certificato dell'avvenuta verifica dell'efficienza dell'impianto di terra con riportati i valori di resistenza misurati. Annualmente andranno controllati tutti i differenziali installati nelle stazioni e sul laboratorio mobile conformemente alla norma CEI 64/8.

Il primo controllo andrà eseguito, entro il 01/06/2014, su tutti gli impianti di tutte le stazioni operative in quella data. A seguire il secondo controllo dell'impianto di terra andrà eseguito entro giugno 2019 su tutti gli impianti di tutte le stazioni operative in quella data. I controlli per la protezione contro le scariche atmosferiche andranno effettuati in tutti gli anni pari (2014, 2016, 2018, ecc) L'Appaltatore dovrà garantire i suddetti controlli conformemente al DPR 462/01 e nel rispetto di nuova legislazione che dovesse entrare in vigore nel frattempo senza che nulla sia dovuto a titolo oneroso aggiuntivo.

Nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti è necessario:

- prima di effettuare i lavori, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici, ed ottenere la relativa autorizzazione ad effettuare l'intervento;
- al termine della giornata lavorativa gli addetti della ditta appaltatrice, se del caso, devono ricoverare i loro attrezzi, macchine e materiali nei luoghi resi disponibili, nonché lasciare i luoghi, locali e piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale dell'Agenzia;
- segnalare al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di ARPA tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso i locali e le aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico:

- contenere l'emissione prevedendo l'utilizzo di macchinari ed attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore;

obbligo di rimozione rifiuti:

- è di esclusiva competenza della ditta assegnataria la gestione dei rifiuti derivanti dall'esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.

Le penali previste in caso di violazione delle norme di sicurezza sono riportate nella sottostante tabella.

Violazione	Penale
Non esecuzione del controllo quinquennale dell'impianto elettrico per la verifica periodica dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	1000€ per ogni singola verifica non eseguita (penale per singola stazione)
Utilizzo di attrezzatura e/o macchina utilizzata e/o fornita, come acquisto, noleggio o sostituzione provvisoria, dall'appaltatore non conforme alla direttiva 2006/42/CE.	1000€ per ogni singolo strumento/apparecchiatura/macchina fornita od utilizzata
Presenza di personale estraneo all'Appaltatore nelle stazioni di monitoraggio ARPA, inviato dallo stesso senza comunicazione all'Arpa e/o senza idonea formazione e informazione secondo quanto definito dal d.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.	1000€ per ogni operatore o risoluzione del contratto in caso di terza recidiva
Utilizzo da parte dell'Appaltatore di personale non in regola con il rapporto di lavoro, ossia qualora l'Appaltatore si avvalga di prestazioni professionali e/o lavorative di un lavoratore senza riconoscere a questi alcuna copertura previdenziale, di garanzia, e di tutela previste dalla legge, e senza pagare le imposte previste dalla legge (lavoro nero).	Risoluzione immediata del contratto anche per un solo lavoratore non risultato in regola
Per ogni violazione delle norme disciplinate al cap. 3.3 del DUVRI "Obblighi della ditta appaltatrice"	1000€ Al verificarsi della terza infrazione, si procede alla risoluzione del contratto

Art. 21 Offerta tecnica dell'appaltatore

L'offerta tecnica dell'appaltatore costituisce a tutti gli effetti elemento essenziale del contratto di appalto. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni offerte senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. In difetto di esecuzione, la stazione appaltante riterrà tale adempimento grave ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006.

Qualora la stazione appaltante (sia in sede di stipula del contratto sia in sede di esecuzione) ritenga che le migliorie esecutive introdotte in sede di gara dall'appaltatore siano, per il manifestarsi di cause di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse, non realizzabili ha titolo ad introdurre varianti espungendo le stesse ed imponendo all'appaltatore l'esecuzione di diverse prestazioni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

In ordine alle voci afferenti alle migliorie introdotte dall'appaltatore in sede di gara, le stesse verranno inserite in contabilità senza alcuna indicazione economica sugli atti contabili.

Non sono ammessi e non sono compensati (in quanto compresi nella offerta economica) i maggiori oneri per la sicurezza connessi ad opere migliorative offerte in sede di gara.

L'appaltatore è obbligato a rendere collaudabili anche le forniture e le prestazioni oggetto di migliorie in sede di gara.

Non sono ammesse né riserve né eccezioni con riferimento alle opere, forniture e migliorie offerte dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 22 Affidamento dei servizi opzionali

L'Appaltatore è tenuto a rendere le prestazioni offerte per gli importi offerti senza eccezione alcuna per tutto il periodo di durata del contratto e per il periodo dell'eventuale rinnovo.

Nessun indennizzo o risarcimento spetta all'appaltatore qualora la stazione appaltante ritenesse di non procedere con l'affidamento dei servizi in oggetto.

Art. 23 Clausola di rinnovo

Il contratto di appalto a favore del concorrente aggiudicatario verrà stipulato per il periodo di 5 anni, con decorrenza presumibilmente dal 1° gennaio 2014. La stazione appaltante si riserva di rinnovare per un periodo di 2 (due) anni il contratto a favore dell'appaltatore, atteso che la qualificazione dello stesso avviene sulla scorta del periodo complessivo di anni 5. La volontà di rinnovare il contratto o di non utilizzare tale opzione verrà comunicata all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del quinquennio. Qualora la stazione appaltante non intenda procedere nel rinnovo, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

Art. 24 Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente capitolato si richiamano le norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006, al D.P.R. 207/2010 e al D.Lgs 81/2008.

Parte 1

Servizio integrato per la gestione e la manutenzione della Rete di misura della qualità dell'aria della Regione Valle d'Aosta.

Articolo I. Servizio di gestione integrato

La presente sezione del Capitolato stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità relative all'espletamento dei servizi per la gestione, la manutenzione (ordinaria, preventiva, straordinaria e correttiva) e la taratura della rete di monitoraggio della qualità dell'aria (RMQA) della regione Valle d'Aosta.

Scopo del suddetto servizio è quello di garantire:

- il corretto funzionamento della rete di monitoraggio minimizzando il numero dei guasti e la indisponibilità dei dati da questi derivanti, predisponendo un adeguato "Piano di Manutenzione Programmata";
- ottenere una efficace gestione dei guasti, attraverso una adeguata manutenzione straordinaria;
- raggiungere un elevato livello di affidabilità della rete di monitoraggio, predisponendo un efficace "Piano dei controlli di taratura";
- il completo rispetto della normativa vigente e futura in materia di qualità dell'aria.

La configurazione della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria al 31/12/2013 è quella descritta nell'Allegato 1.

In alcune stazioni della RMQA sono presenti strumenti per la misura della radioattività gamma: questi strumenti sono inseriti nel presente capitolato, ma l'attività che l'Appaltatore deve svolgere su di essi è esclusivamente l'acquisizione dei dati misurati, in quanto tutte le operazioni di manutenzione sono svolte dal personale ARPA ed essendo gli strumenti obsoleti, in caso di guasto verranno sostituiti.

ARPA si riserva la facoltà di inserire in qualunque momento ulteriore strumentazione e/o stazioni di misura fisse o mobili oltre a quelle elencate nell'Allegato 1, alle quali si applicheranno le medesime condizioni operative di cui al presente Capitolato.

Articolo II. Canone annuo

L'Appaltatore, in fase di offerta, dovrà fornire il canone annuo di gestione di ogni singolo strumento. Tale canone include i costi di manutenzione ordinaria, i costi di manutenzione straordinaria con contratto di tipo FULL RISK e i costi di tutti i pezzi di ricambio necessari per il corretto funzionamento o ripristino della funzionalità della strumentazione.

Nel caso di inserimento di nuova strumentazione o la dismissione di strumentazione presente nella Rete, l'importo del canone annuo, sarà ricalcolato sulla base del canone di gestione, come sopra definito riportato nell'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Qualora lo strumento inserito non sia di tipo già presente in rete, l'appaltatore dovrà presentare un preventivo di spesa che ARPA si riserva di accettare.

L'inserimento di una nuova stazione di misura sarà contabilizzato come somma dei canoni di gestione, presentati in sede di offerta, della strumentazione presente nella stessa.

Articolo III. Luogo di esecuzione del servizio

I servizi richiesti devono essere forniti nell'ubicazione delle stazioni fisse di monitoraggio sul territorio regionale, nel sito in cui si trova il laboratorio mobile e presso la sede di ARPA (laboratorio e CED). Il laboratorio mobile può essere rilocato su tutto il territorio della Regione Valle d'Aosta.

Nel caso di interconfronti, campagne di misura o di altre attività istituzionali, che dovessero rendersi necessarie in un'altra regione d'Italia o in un altro stato, il Committente può richiedere la fornitura dei servizi in tali luoghi: in tal caso verranno concordati i maggiori oneri relativi alle sole spese di trasferta.

Articolo IV. Termini e tempi di intervento

Ad avvio dell'appalto l'Appaltatore dovrà essere in grado di intervenire, presso tutte le stazioni di monitoraggio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

Successivamente, l'Appaltatore dovrà garantire di intervenire:

- nel caso in cui la segnalazione di malfunzionamento o guasto è effettuata da ARPA (a mezzo posta elettronica o fax), o rilevato dall'Appaltatore che si impegna a darne tempestiva comunicazione ad ARPA (a mezzo posta elettronica o fax), l'Appaltatore è tenuto ad intervenire nel minor tempo possibile (che dovrà essere quantificato in sede di offerta da parte dell'Appaltatore e sarà valutata dal Committente) e, quando possibile, a ripristinare la corretta funzionalità entro e non oltre le 24 ore solari dall'ora e data di primo intervento del personale dell'Appaltatore. Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino della corretta funzionalità della strumentazione nei tempi indicati, l'Appaltatore è tenuto a installare entro 24h uno strumento sostitutivo al fine di minimizzare la perdita di dati;
- Per le segnalazioni effettuate da ARPA nella giornata prefestiva, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire entro le 24 della prima giornata lavorativa successiva alla segnalazione;

Articolo V. Personale tecnico

Per lo svolgimento delle operazioni e attività previste dalla manutenzione ordinaria e straordinaria l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno un tecnico esperto di riferimento avente esperienza lavorativa certificata pari ad almeno anni cinque nell'ambito della gestione di reti di monitoraggio della qualità dell'aria, di sensori meteorologici e di software e, in caso di assenza del tecnico di riferimento, un tecnico esperto sostitutivo, di pari conoscenze e capacità. Tale persona dovrà essere affiancata da un secondo tecnico avente esperienza lavorativa certificata pari ad almeno anni uno nell'ambito della gestione di reti di monitoraggio della qualità dell'aria. Del personale impiegato l'Appaltatore deve

produrre ad ARPA dettagliato curriculum in fase di partecipazione alla gara. L'eventuale violazione di queste disposizioni potrà dare origine a penali.

Il personale dovrà effettuare, ove possibile, la manutenzione ordinaria nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 17.00, di modo da poter essere raggiungibili dal personale tecnico di ARPA ed avvisati di eventuali anomalie.

Il personale tecnico deve essere sempre raggiungibile telefonicamente dal personale di ARPA durante l'orario 8:00 – 17.00 dei giorni feriali.

L'Appaltatore dovrà affidare l'esecuzione degli interventi manutentivi a personale di comprovata affidabilità e professionalità, con adeguata esperienza specifica nelle lavorazioni da eseguire.

L'Appaltatore dovrà comunque garantire durante l'esecuzione degli interventi, la presenza in ogni stazione di almeno un addetto assunto regolarmente da un periodo minimo di anni uno.

Al personale impiegato dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, relative al servizio oggetto del presente appalto.

Articolo VI. Continuità del servizio

L'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio al termine della durata dell'appalto. Pertanto dovrà garantire, se necessario, all'inizio del nuovo contratto, un periodo di copertura massima di tre mesi, ossia il tempo tecnico strettamente necessario ad eseguire le eventuali operazioni di fornitura e di sostituzione strumentazione che si dovessero ancora rendere necessarie prima del subentro del nuovo appaltatore.

Articolo VII. Modalità di espletamento del servizio

Per quanto concerne il servizio integrato per la gestione e la manutenzione della RMQA l'appaltatore dovrà fornire un Piano dettagliato delle operazioni di gestione, manutenzione e taratura relativo alle attività che dovranno essere effettuate.

I servizi inerenti la gestione e manutenzione della RMQA possono essere distinti nelle seguenti macro categorie:

- servizi di manutenzione e taratura;
- servizi di gestione, elaborazione e archiviazione dei dati e di controllo e gestione delle attività.

Per ciascun servizio, in fase di presentazione offerta, dovranno essere presentate proposte precise e dettagliate, che garantiscano in ogni momento la conservazione dello stato fisico delle attrezzature e relativi impianti della rete, il loro eventuale adeguamento e/o miglioramento per mantenere nel tempo la massima efficienza.

Sezione 7.01 Servizi di manutenzione e taratura

Le attività di manutenzione e taratura dovranno essere effettuate secondo quanto riportato nei manuali d'uso della strumentazione, nelle vigenti norme tecniche di riferimento e negli eventuali aggiornamenti o modifiche.

Le norme tecniche ad oggi in vigore relative ai parametri misurati nella RMQA sono:

- UNI EN 12341:2001 (PM10);
- UNI EN 14907:2005 (PM2.5);
- UNI CEN/TS 16450 :2013 (misuratori automatici PM10 e PM2.5);
- UNI EN 14662-3:2005 (benzene);
- UNI EN 14625:2012 (ozono);
- UNI EN 14211:2012 (ossidi di azoto);
- UNI EN 14626:2012 (monossido di carbonio);
- UNI EN 14212:2012 (biossido di zolfo).

(a) Manutenzione ordinaria e preventiva

Si intendono attività di manutenzione ordinaria e preventiva tutte quelle operazioni volte a garantire il mantenimento e la piena funzionalità di tutte le apparecchiature della rete di monitoraggio (sistemi di analisi chimico-fisici, sensori meteorologici, sistemi di prelievo e di trasporto dell'aria da campionare, miscele di gas campione di stazione e relativi riduttori di pressione) e del sistema di acquisizione, trasmissione ed elaborazione dei dati misurati. Le attività di manutenzione si intendono estese a tutte le strutture ospitanti la strumentazione (cabine, laboratorio mobile) e ad ogni altro apparato necessario per il funzionamento delle apparecchiature (climatizzatori, stabilizzatori, ecc...).

L'Appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà presentare un Piano di manutenzione ordinaria e preventiva redatto sulla base dei manuali d'uso del costruttore, delle norme tecniche di riferimento e delle proprie conoscenze, comprendente:

- verifica dell'integrità e della corretta funzionalità della strumentazione in tutte le sue componenti, facendo sempre riferimento al manuale d'uso dell'apparecchiatura fornito dal costruttore e alle normative tecniche vigenti;
- sostituzione delle parti di consumo con ricambi originali;
- pulizia delle teste, delle sonde e dei cicloni di prelievo dell'aria campione;
- gestione e sostituzione dei filtri impiegati negli strumenti automatici per la misurazione del particolato atmosferico.

L'inserimento e la rimozione dei filtri utilizzati nei campionatori (determinazione gravimetrica del particolato, determinazione di metalli o IPA su particolato) sarà, invece, gestita direttamente da ARPA.

La fornitura dei filtri sarà a carico dell'Appaltatore come riportato alla Parte 1 Sezione 7.04 "Servizi di fornitura di filtri per campionatori e misuratori di particolato atmosferico."

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e preventiva della strumentazione per il monitoraggio della qualità dell'aria, le varie attività comprese nel *Piano di manutenzione* devono essere previste ad intervalli programmati (settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale...) e in accordo con quanto riportato nei manuali originali della strumentazione e successive modifiche/integrazioni apportate dal costruttore.

Qualora un intervento di manutenzione ordinaria comporti l'alterazione delle condizioni di regolazione della risposta strumentale, l'Appaltatore dovrà provvedere alla taratura di zero-span degli analizzatori.

ARPA provvederà ad effettuare verifiche della corretta esecuzione delle attività di manutenzione preventiva ed ordinaria.

Per quanto riguarda:

- le attività di manutenzione dei sensori meteorologici, si rimanda all'Allegato 3;
- le attività di manutenzione e gestione del campionatore di pollini, si rimanda all'Allegato 4;
- le attività di manutenzione e gestione delle strutture fisse delle stazioni di monitoraggio si rimanda all'Allegato 2.

Nel Piano di manutenzione dovranno essere contemplate minimo tutte le attività richieste dagli allegati sopra citati.

L'Appaltatore dovrà predisporre annualmente, entro il 1° dicembre, un cronoprogramma annuale di massima delle attività previste nel Piano di manutenzione ordinaria e preventiva per l'anno successivo; tale programma potrà considerarsi operativo solo a seguito di approvazione ufficiale da parte di ARPA, che si riserva di chiedere all'Appaltatore eventuali integrazioni. Il cronoprogramma dovrà essere fornito sia in formato cartaceo sia su supporto informatico.

Tutte le attività di manutenzione ordinaria e preventiva devono essere registrate utilizzando il software di controllo e gestione delle attività di cui all'All.5 al presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà consentire al personale ARPA di assistere/collaborare alle operazioni di manutenzione ordinaria e preventiva della strumentazione stessa.

(b) Manutenzione straordinaria

Si intendono attività di manutenzione straordinaria tutte quelle operazioni che consentono l'accertamento e la risoluzione di problemi o malfunzionamenti che intervengono alle apparecchiature, ivi compresi l'eventuale sostituzione di parti di ricambio e materiali di consumo e la verifica finale della funzionalità ed integrità dell'apparecchiatura.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono in numero illimitato per tutta la durata del contratto ed hanno priorità di intervento rispetto alle altre attività di manutenzione ordinaria e preventiva.

Al termine di ogni intervento di manutenzione straordinaria che possa alterare la risposta strumentale, deve essere eseguita una verifica di taratura e, nel caso fosse necessaria, la taratura stessa.

Tutte le attività di manutenzione correttiva devono essere registrate utilizzando il sistema informatico descritto all'Allegato 5.

La gestione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo deve essere fatta in accordo con quanto presentato in fase di formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore dovrà consentire al personale ARPA di assistere/collaborare alle operazioni di manutenzione straordinaria della strumentazione stessa.

(c) Sostituzione temporanea di strumentazione

Nel caso in cui non sia possibile effettuare, nei termini richiesti, la riparazione del guasto che pregiudica il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e di conseguenza la corretta acquisizione dei dati o in caso di irreparabilità della strumentazione, l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione ad ARPA (posta

elettronica e registrazione delle attività con l'applicativo NetCom) e deve mettere a disposizione le seguenti apparecchiature da impiegare in sostituzione:

- sensori meteorologici;
- apparecchiature informatiche e di trasmissione dati (compresi apparati radio e modem);
- ogni altro apparato funzionale alla corretta misura del dato (climatizzatori, stabilizzatori, ...).

Sarà invece messa a disposizione dal Committente la seguente strumentazione di proprietà di ARPA:

- analizzatori di NO-NO₂-NO_x, O₃;
- campionatori basso volume (2.3m³/h – 1 m³/h) per PM10 e PM2,5;

che dovrà essere prelevata dall'Appaltatore presso la sede ARPA dalle ore 8 alle ore 16 dei giorni lavorativi.

Tutte le apparecchiature dovranno essere installate a cura e spese dell'Appaltatore e le apparecchiature di proprietà dell'Appaltatore dovranno rimanere a disposizione fino al ripristino della funzionalità delle apparecchiature originali, per un periodo di almeno 6 mesi se necessario.

E' fatta facoltà all'Appaltatore di mettere a disposizione del Committente ulteriore strumentazione. Elenco completo della strumentazione a disposizione del Committente dovrà essere fornito in fase di offerta, indicando marca, modello e numero di serie delle apparecchiature; esso verrà valutato tecnicamente.

La strumentazione proposta dovrà essere compatibile con il sistema di acquisizione dati installati.

Durante il periodo di sostituzione temporanea l'apparecchiatura installata diventerà parte della rete di monitoraggio a tutti gli effetti e dovrà essere mantenuta dall'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, come qualsiasi altra apparecchiatura e sarà soggetta a valutazione delle eventuali penalità da parte dell'ARPA.

L'invio delle apparecchiature guaste da e verso il riparatore è a carico dell'Appaltatore.

(d) Manutenzione straordinaria a seguito di eventi eccezionali

Per le operazioni di manutenzione straordinaria derivanti da eventi eccezionali non prevedibili e non dovuti a negligenze (calamità naturali, eventi atmosferici intensi o atti vandalici), l'Appaltatore dovrà presentare un preventivo di spesa che dovrà essere approvato dal Committente prima dell'esecuzione dei lavori.

(e) Gestione delle parti di ricambio e gestione rifiuti

Per lo svolgimento dei servizi richiesti l'Appaltatore fornisce ed installa, a suo carico e secondo le necessità, per tutta la durata del contratto d'appalto, tutte quelle parti soggette a consumo o esaurimento, ovvero tutte quelle parti che sono necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento delle apparecchiature della rete di monitoraggio (ad esempio filtri per la generazione di aria di zero, filtri di protezione anti-particolato..).

Per le attività di manutenzione straordinaria, sono a carico dell'Appaltatore e senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, le parti di ricambio necessarie al ripristino delle apparecchiature.

Si precisa che rientrano tra i materiali di ricambio e le parti di consumo anche tutti i tubi delle linee di campionamento dell'aria ambiente. Le linee di campionamento andranno mantenute secondo quanto riportato nelle norme UNI EN di pertinenza sei singoli inquinanti e riportate alla sezione 7.01.

L'Appaltatore si fa carico del magazzino ricambi. I materiali forniti in sostituzione definitiva si intendono permutati con le parti sostituite e diventano proprietà dell'ARPA.

Le parti di ricambio e di consumo impiegate dovranno essere rigorosamente originali e di prima fornitura. Solamente qualora si rendesse indispensabile e previo assenso del responsabile della rete di misura, potranno essere impiegate parti che abbiano caratteristiche tecniche analoghe a quelle originariamente presenti.

L'Appaltatore si fa altresì carico della dismissione e dello smaltimento, secondo le vigenti normative in materia di rifiuti, di tutte le parti di consumo esaurite e delle parti di ricambio sostituite.

Le attività inerenti la rimozione o la sostituzione delle sorgenti radioattive dovranno essere condotte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti radioattivi.

(f) Irreparabilità

Se durante le operazioni di manutenzione, l'Appaltatore dovesse riscontrare che una qualsiasi delle apparecchiature della rete di monitoraggio non sia più riparabile, dovrà avanzare riserva di irreparabilità. Un'apparecchiatura si considera non più riparabile quando i costi della riparazione, comprensivi di manodopera e parti di ricambio, superano il 70% del valore di mercato di uno strumento nuovo uguale o analogo. La riserva di irreparabilità andrà inoltrata ad ARPA per iscritto a mezzo lettera o posta elettronica certificata (PEC).

ARPA si riserva la facoltà di effettuare perizie su quanto comunicato nella riserva di irreparabilità. Nel caso in cui ARPA, facendo riferimento ad altra ditta, ottenga per l'apparecchiatura un costo di riparazione inferiore a quello proposto dall'Appaltatore, può far eseguire all'altra ditta la riparazione con oneri a carico dell'Appaltatore.

Nei casi di riserva di irreparabilità, l'Appaltatore può chiedere ad ARPA la messa fuori servizio allegando motivazione tecnica.

ARPA, dopo valutazione della documentazione, comunicherà le proprie decisioni, che potranno essere, nel caso di dismissione dell'apparecchiatura irreparabile:

- riconfigurazione della rete di monitoraggio mediante spostamento di strumentazione da o verso un'altra stazione;
- acquisto di nuova strumentazione e/o una nuova stazione di misurazione;
- semplice spegnimento dello strumento e non sostituzione dello strumento irreparabile.

A partire dalla richiesta di messa fuori servizio da parte dell'Appaltatore, l'importo del canone annuo verrà ridotto di una quota corrispondente all'onere unitario di gestione ricalcolato su base mensile e sottratto a partire dal mese successivo alla messa fuori servizio.

Sono considerate violazioni del capitolato eventuali dichiarazioni unilaterali relative all'irreparabilità di uno strumento da parte dell'Appaltatore.

In caso di riserva di irreparabilità avanzata per un'apparecchiatura e accettata da ARPA, l'Appaltatore dovrà presentare offerta economica, non vincolante per ARPA, per l'eventuale fornitura di un nuovo strumento, evidenziando i costi di dismissione dell'apparecchiatura irreparabile. In caso di affidamento all'Appaltatore della dismissione dell'apparecchio, è a suo carico la produzione della documentazione attestante il regolare smaltimento secondo le norme vigenti.

L'Appaltatore dovrà garantire la continuità dell'attività di misurazione secondo quanto specificato all'art. VII - sezione 7.01 - lettera c ("Sostituzione temporanea di strumentazione") del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà farsi carico del regolare smaltimento della strumentazione definita irreparabile e riconosciuta come tale da ARPA, fornendo all'ARPA stessa il **Formulario di Identificazione Rifiuto** attestante il regolare smaltimento con sopra riportata la descrizione dello strumento, marca/modello, il numero di serie ed il cespite ARPA.

La strumentazione obsoleta potrà essere smaltita dall'Appaltatore solo dietro richiesta scritta di ARPA.

(g) Attività di taratura

Al fine di garantire un elevato livello qualitativo dei dati forniti dalla strumentazione della rete di monitoraggio l'Appaltatore dovrà presentare, oltre al Piano di manutenzione, anche un piano dettagliato di taratura "*Piano di taratura*" in conformità alle vigenti norme e successive modifiche che comprendano almeno le seguenti attività:

- taratura su un unico livello di concentrazione all'interno del normale range di misura dello strumento (taratura zero-span) con riferimenti esterni;
- taratura o verifica di linearità sull'intero intervallo di operatività dello strumento (taratura multipunto).

L'Appaltatore dovrà presentare un calendario dettagliato delle tarature previste nell'anno, e inserire nel *Piano di taratura* la frequenza delle tarature previste per ciascuna tipologia di strumento.

Il personale che effettua le attività di taratura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza biennale sulla strumentazione oggetto di taratura e possesso di attestazioni di formazione specifica sulla taratura di tutti gli strumenti oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore deve utilizzare le bombole fornite dal Committente, mentre nel caso dell'ozono deve utilizzare un proprio generatore.

1) *Zero-span*

L'Appaltatore dovrà eseguire le verifiche di taratura su due punti (zero e span) con riferimenti esterni al sistema per NO_x SO₂ e CO e Con riferimento interno (IZS) per O₃ con cadenza minima quindicinale e:

- dopo ogni intervento di manutenzione preventiva;
- ogni qualvolta un intervento di manutenzione ordinaria/correttiva comporti l'alterazione delle condizioni di regolazione della risposta strumentale;
- su richiesta di ARPA qualora ne segnali la necessità.

Se gli esiti della verifica di taratura risultano fuori dall'intervallo di accettabilità sarà necessario regolare la risposta strumentale.

2) *Taratura multipunto e verifica di linearità*

L'Appaltatore dovrà eseguire con cadenza annuale una taratura multipunto o una verifica di linearità per tutti gli analizzatori di NO/NO_x/NO₂, O₃, BTEX, CO ed SO₂ oggetto del presente capitolato con strumentazione certificata e/o standard di riferimento.

In particolare l'Appaltatore dovrà:

- avere un proprio generatore di ozono dotato di certificato di taratura rilasciato da centri LAT o equivalenti a livello dell'Unione Europea;

- utilizzare propri misuratori di flusso e di portata dotati di certificato di taratura rilasciato da centri LAT o equivalenti a livello dell'Unione Europea e rinnovato ogni anno.

L'Appaltatore dovrà fornire all'ARPA copia dei certificati di taratura di tutta la strumentazione utilizzata nella gestione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Tale documentazione dovrà essere aggiornata annualmente con costi a carico dell'Appaltatore.

Per gli analizzatori di NOx dovrà essere valutata sia la linearità della risposta strumentale sia l'efficienza del convertitore a molibdeno (GPT), secondo quanto previsto dalle vigenti norme tecniche.

L'Appaltatore dovrà comunicare con preavviso di una settimana la data esatta in cui intende effettuare la taratura multipunto o la GPT o la verifica di linearità degli analizzatori e, qualora il personale ARPA lo ritenesse utile, permettere di assistere/collaborare alle operazioni di taratura della strumentazione stessa.

3) *Fornitura/gestione delle bombole di gas di taratura*

Le bombole di gas, necessarie alla normale conduzione operativa delle Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria, saranno acquistate da ARPA.

Esse verranno stoccate presso la sede dell'ARPA, dove l'Appaltatore dovrà recarsi per prendere i recipienti pieni e riportare quelli vuoti.

L'Appaltatore dovrà effettuare il trasporto delle bombole da e alle stazioni di misura secondo le necessità operative o su indicazione di ARPA rispettando la normativa vigente in termini di sicurezza e di trasporto merci pericolose.

Sarà cura dell'Appaltatore avvisare l'ARPA ogni qualvolta una bombola di stazione contenga una carica residua di gas di circa 50 bar, al fine di permettere la sua sostituzione nei tempi corretti.

Ogni bombola vuota dovrà essere etichettata dall'Appaltatore come tale.

Sezione 7.02 Servizi di acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati

L'Appaltatore deve garantire la gestione dei dati di qualità dell'aria, avvalendosi di un sistema informatico in grado di acquisire, archiviare ed elaborare i dati in relazione agli obblighi normativi previsti dal Dlgs 155/2010.

ARPA ha attualmente in dotazione un proprio sistema di acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati misurati e dei parametri diagnostici della strumentazione della rete di misura, le cui caratteristiche principali sono descritte nell'Allegato 5 al presente capitolato.

Per le attività di gestione, elaborazione ed archiviazione dei dati, potrà essere utilizzato il sistema attualmente in dotazione all'ARPA, fornito all'Appaltatore in regime di comodato d'uso gratuito, oppure altri sistemi proposti dall'Appaltatore a condizione che risultino conformi alle caratteristiche descritte nell'Allegato 5 al presente capitolato.

Nel caso di variazione della configurazione della rete di misura, incluso l'eventuale inserimento di nuova strumentazione, l'Appaltatore dovrà garantire da subito l'acquisizione, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati della nuova strumentazione senza oneri aggiuntivi.

Il sistema di gestione, elaborazione ed archiviazione dei dati adottato dovrà essere conforme alle esigenze della normativa italiana ed europea in materia di qualità dell'aria. L'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare, senza oneri aggiuntivi, le necessarie modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di variazioni normative che dovessero intercorrere nel periodo di durata dell'Appalto, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

(a) Attività di manutenzione ed aggiornamento delle componenti hardware e software

Si richiede all'Appaltatore di effettuare le seguenti attività di manutenzione ed aggiornamento alle componenti hardware e software del sistema descritto nell' Allegato 5 al presente capitolato.

Per quanto riguarda la parte hardware:

- pulizia delle ventole e delle prese d'aria con cadenza annuale;
- verifica dei led/display di segnalazione dei malfunzionamenti con cadenza mensile;
- verifica periodica dei sistemi di backup (NAS, backup su nastro).

Per quanto riguarda la parte software dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- attivazione ed esecuzione periodica e programmata di procedure di backup dei dati e dei files, secondo quanto previsto dalle procedure interne di ARPA;
- test periodici di Data Recovery per verificare la qualità dei files (assenza di problemi sui files);
- controllo periodico dei log di sistema per verificare l'esistenza di errori;
- gestione scripts di sorveglianza dei sistemi installati via e-mail automatiche;
- applicazione delle patch di sicurezza man mano che sono disponibili;
- aggiornamento dei software installati (tipo Apache, PostgreSQL, Geoserver ...);
- migrazione a nuove versioni dei sistemi operativi quando necessario e/o richiesto da ARPA;
- gestione degli utenti e remote desktop;
- gestione degli shares Samba e Windows.

Sezione 7.03 Sistema di tracciabilità degli interventi e delle attività svolte

La gestione della rete di misura dovrà includere l'utilizzo di un sistema informatico di tracciabilità degli interventi e delle attività svolte nelle diverse stazioni di monitoraggio nel tempo, in grado di consentire la registrazione in tempo reale di tutte le operazioni svolte.

Per lo svolgimento di tale attività l'Appaltatore potrà avvalersi dell'insieme di applicativi attualmente in dotazione ad ARPA, fornito in regime di comodato d'uso gratuito. In tal caso l'Appaltatore, entro 6 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà implementare i seguenti elementi aggiuntivi:

1. inventario aggiornato e aggiornabile dei dispositivi oggetto del servizio;
2. cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria;
3. cronoprogramma delle tarature;
4. carte di controllo di ciascuno strumento;
5. report della configurazione della rete di misura a partire dal 2014 e, successivamente, memoria dello storico della configurazione ad una determinata data.

Qualora l'Appaltatore non intendesse avvalersi del sistema di gestione in dotazione all'ARPA potrà fornire un proprio sistema di gestione, in sostituzione di quello attualmente presente nella rete di misura, a

condizione che vengano garantite almeno le stesse prestazioni e funzionalità del sistema attualmente presente, compresi gli elementi aggiuntivi specificati nell'elenco numerato sopra riportato (punti da 1 a 5).

In tal caso, il sistema fornito dall'Appaltatore diventerà di proprietà ARPA.

La registrazione degli interventi e delle attività eseguiti sulla rete di monitoraggio deve essere fatta al termine degli stessi. In caso di impedimento per cause terze, sentito il responsabile della rete di monitoraggio, la registrazione può essere effettuata entro il giorno successivo alla conclusione degli interventi. E' compito del personale tecnico dell'Appaltatore compilare il rapporto finale relativo alla attività svolta, in modo accurato ed in ogni campo previsto dall'applicativo stesso. Ogni rapporto dovrà essere firmato mediante apposizione del nominativo dell'operatore in calce al documento informatico.

(a) Inventario dei dispositivi oggetto del servizio

L'applicativo dovrà contenere un inventario di tutti i sistemi oggetto del servizio, in particolare tutti i campionatori e misuratori della rete di misura ed i sensori meteo dovranno essere univocamente identificati all'interno dell'inventario (es. ID, marca modello, n. serie, numero di cespiti ARPA, luogo di installazione e data). Il popolamento dell'inventario dovrà essere effettuato dall'Appaltatore entro sei mesi dalla presa in carico della rete, il puntuale aggiornamento dell'inventario dovrà essere effettuato a cura della stessa.

L'inventario dovrà gestire la temporanea sostituzione della strumentazione per manutenzione o altra causa da parte dell'operatore di ARPA.

Il dettaglio delle informazioni da inserire nell'inventario saranno concordate con ARPA a seguito dell'aggiudicazione del contratto.

Il sistema dovrà gestire e rendere accessibili anche i certificati di taratura relativi alle miscele gas campione utilizzate per la taratura degli strumenti.

(b) Manutenzione ordinaria e preventiva

Il sistema di gestione proposto rende visibili e fruibili le informazioni relative alle attività svolte per i servizi di manutenzione ordinaria e preventiva e dovrà essere implementato entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione del contratto per la gestione delle seguenti informazioni:

- cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva;

(c) Taratura

Il sistema di gestione proposto rende visibili le attività di taratura svolte e dovrà essere implementato entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione del contratto per gestire le seguenti informazioni:

- cronoprogramma degli interventi di taratura;
- carte di controllo (es. zero-span, misure di flusso con misuratore esterno,...) di ciascuno strumento;

(d) Report

Il sistema dovrà garantire la possibilità di estrazione di report, costantemente aggiornati, contenenti le seguenti informazioni:

- struttura e configurazione della RMQA come descritta nell'inventario;



L'Appaltatore potrà proporre in sede di offerta eventuali ulteriori aggiornamenti o migliorie rispetto al sistema ad oggi in uso che verranno valutati tecnicamente.

In sede di offerta l'Appaltatore dovrà presentare una descrizione dettagliata della struttura e del funzionamento degli applicativi ed eventuali aggiornamenti che intende proporre.

Sezione 7.04 Servizi di fornitura di filtri per campionatori e misuratori di particolato atmosferico.

Sarà cura dell'Appaltatore fornire all'ARPA le membrane filtranti necessarie per il funzionamento dei campionatori e dei misuratori di particolato atmosferico.

L'appaltatore deve fornire 400 (quattrocento) filtri/anno per ogni campionatore presente nella Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria. Nella tabella sottostante si riportano le tipologie di filtri ed i quantitativi stimati di consumo annuo.

Tipologia e specifiche del filtro	N° campionatori che utilizzano il filtro indicato	Numero annuo di filtri da fornire
Filtri in fibre di vetro borosilicato con binder sintetico. Fisicamente e biologicamente inerte, idrofobico a basso contenuto di metalli. Densità 60g/m ² , caduta di pressione 5.3 cm/sPa, efficienza (0,3µm) 99.9% Diametro 100mm	2	800
Filtri in Microfibre di vetro borosilicato rinforzate con tessuto non tessuto in fibra di vetro e legate con PTFE. Densità 5mg/cm ² , efficienza di ritenzione (0,3µm) 99.9% Diametro 47mm	9	3600
Filtri in esteri misti di cellulosa Porosità 0.8 µm, spessore 100-200µm Diametro 47mm	7	2800

E' fatta facoltà per ARPA, a suo insindacabile giudizio, senza che nulla sia dovuto all'Appaltatore, cambiare la tipologia del substrato filtrante nel corso dell'Appalto. Nel caso di nuovo materiale, l'Appaltatore sarà avvisato con un mese di anticipo sulla data di inizio utilizzo, per permettere l'approvvigionamento delle membrane.

Insieme alle membrane l'Appaltatore dovrà fornire 2000 (duemila) scatolette portamembrana in plastica antistatica trasparente con coperchio sagomato per garantire il bloccaggio del filtro sulla circonferenza. In questo modo il filtro rimane fermo all'interno della cassetta e, contestualmente, la parte superiore della stessa rimane distanziata dalla superficie del filtro evitando quindi ogni contatto e possibile perdita del particolato campionato. Esse dovranno essere conformi a quanto riportato dal metodo UNICHIM n°285:2003. Le cassette devono essere dotate, sulla circonferenza, di slitte laterali per facilitare la presa del filtro con le pinzette.

In fase di offerta scorporare il costo per la fornitura totale di filtri e scatole portafiltri.

Articolo VIII. Rendimento annuale per singolo analizzatore

Con cadenza annuale sarà calcolata l'efficienza per singolo analizzatore, definita come:

$$\text{rendimento per singolo analizzatore (RSA)} = (\text{numero dati validi} / \text{numero dati teorici}) \times 100$$

L'Appaltatore dovrà garantire quanto di seguito riportato:

Parametro	Percentuale richiesta di dati validi
Valori su 1 ora	75 % (ossia 45 minuti)
Valori su 24 ore	75 % delle medie orarie (ossia almeno 18 valori orari)
MEDIA annuale	90 % (1) dei valori di 1 ora o (se non disponibile) dei valori di 24 ore nel corso dell'anno

- (1) Il calcolo della media annuale non comprende le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

ove:

- numero dati validi: sono i dati considerati validi da ARPA;
- numero dati teorici: sono i dati computati in relazione ai criteri definiti al punto 5 dell'allegato 1 del D.Lgs. 155/2010 "I requisiti relativi alla raccolta minima di dati validi e al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione, ove tali attività si svolgano in conformità ai programmi di garanzia di qualità".

Articolo IX. Penali

Sono previste penali nei seguenti casi:

- si applica una penale di euro 250 per mancata esecuzione nell'arco del mese di ogni singolo intervento previsto nel programma di manutenzione ordinaria e nella sostituzione temporanea di ogni singola strumentazione;
- per mancanza di filtri utilizzati nei campionatori di particolato atmosferico, a seguito di mancata fornitura da parte dell'Appaltatore delle membrane filtranti. Sarà applicata una penale di 25 euro/giorno di fermo macchina imputabile alla mancanza dei filtri per ogni campionatore.
- qualora l'Appaltatore impieghi personale tecnico non rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando all'Art.V Parte1. In questo caso l'ammontare della penale è pari a 200 euro/giorno per ogni tecnico.
- non raggiungimento del rendimento atteso per ogni singolo strumento di misura articolato come segue:

- Si applica una penale sul rendimento mensile per ogni strumento (compreso i parametri meteorologici e radioattività) secondo la seguente tabella:

rendimento mensile	importo penale per strumento
75%	200 euro

- Sono inoltre previste penali in base al rendimento annuale per ogni strumento secondo la seguente tabella:

parametri	rendimento per strumento	importo penale
per i parametri chimici	<90%	euro 3000.00
per i parametri chimici	<75%	euro 6000.00
per i parametri meteorologici e radioattività	<75%	Euro 500.00

Qualora su base annua non venisse raggiunto un rendimento complessivo della rete (riferita a tutta la strumentazione di misura di parametri ambientali) uguale o superiore al 90%, ARPA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone motivato preavviso all'Appaltatore quindici giorni prima mediante lettera raccomandata A/R.

Articolo X. Rilocalazione, dismissione, inserimento di strumentazione

Nell'ambito delle prestazioni previste dal presente capitolato sono inclusi, senza oneri aggiuntivi per il Committente, servizi per la rilocalazione di strumentazione da una stazione di misura ad un'altra, la dismissione con relativo smontaggio di strumentazione o l'inserimento di nuova strumentazione su richiesta dei tecnici ARPA e a loro insindacabile giudizio. Questi servizi devono comprendere anche le procedure relative all'acquisizione e all'archiviazione dei dati misurati.

Parte 2

Implementazione della strumentazione installata nella Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria della Regione Valle d'Aosta

Articolo I. Nuova strumentazione

L'appalto comprende la fornitura di nuova strumentazione indicata e descritta nell'Allegato 8.

Tale servizio include la fornitura, l'installazione, il collaudo e la messa in servizio della strumentazione con oneri a carico dell'Appaltatore.

In fase di presentazione offerta dovrà essere fornito il prezzo scorporato per ogni strumento o attrezzatura, nonché le schede tecniche inerenti il funzionamento delle singole apparecchiature.

Tutta la strumentazione di cui all'Allegato 8 dovrà essere fornita indicativamente entro tre anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo II. Collaudo nuova strumentazione

Il collaudo della strumentazione consegnata sarà effettuato entro 90(novanta) giorni consecutivi dalla data dell'avvenuta consegna, dell'installazione e della messa in servizio della strumentazione all'interno della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria.

La procedura di collaudo dovrà prevedere la dimostrazione, da parte del fornitore dello strumento in presenza del responsabile della rete di misura, del corretto funzionamento dello strumento e del sistema di prelievo secondo le prescrizioni del fabbricante e dei requisiti fissati nelle norme EN di riferimento.

L'ARPA, sulla base dei risultati delle prove ed accertamenti effettuati nell'ambito della procedura di collaudo, potrà accettare o contestare i beni consegnati.

Saranno contestati i beni che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche del costruttore o previste dalle norme tecniche di riferimento, e per essi saranno applicate le penali previste dal Capitolato Prestazionale di Oneri o verrà respinta la fornitura.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, i beni non accettati al collaudo.

Il committente non risponde di eventuali furti e dei danni durante la permanenza dei beni rifiutati presso le stazioni di monitoraggio o la sede ARPA.

Il collaudo positivo non esonera comunque l'impresa dall'intervenire per eventuali difetti, manchevolezze, imperfezioni e non rispetto delle caratteristiche tecniche dichiarate in sede di gara, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Articolo III. Garanzie

La fornitura complessiva dovrà avere un periodo di garanzia totale minima di 12 mesi a partire dal termine ultimo di consegna, fermo restando eventuali estensioni presentate in sede di gara che saranno valutate tecnicamente.

L'Appaltatore assumerà direttamente tutti gli oneri derivanti dalle garanzie offerte.

Durante il periodo di garanzia l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire gratuitamente tutti gli interventi occorrenti (incluso la sostituzione del materiale difettoso e la movimentazione del bene da e per la sede ARPA o la stazione di misura) per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati a causa di cattiva lavorazione o scadente qualità dei materiali impiegati entro il termine di volta in volta concordato in giorni lavorativi consecutivi dalla data del giorno della richiesta fatta tramite telefax dai tecnici dell'ARPA.

Per l'esecuzione degli interventi in garanzia ci si atterrà alla seguente procedura:

- 1) L'ARPA redigerà per ogni intervento una specifica tecnica con l'indicazione delle anomalie o guasti manifestatisi e dei termini di consegna;
- 2) L'Appaltatore dovrà provvedere con i propri mezzi e personale al ritiro del bene da riparare;
- 3) L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei lavori ed il rispetto tassativo dei termini di consegna, indicati nella specifica tecnica, per tutto il periodo di durata della garanzia;
- 4) il lavoro dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.

Articolo IV. Parti di ricambio

L'Appaltatore dovrà disporre di un magazzino parti di ricambio e, in pronta consegna, di tutte le parti di ricambio del bene fornito.

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura dei ricambi della strumentazione fornita per un periodo di almeno 7 (sette) anni a partire dalla data ultima di consegna senza impegno di acquisto da parte del Committente.

Articolo V. Penali relative alla consegna di nuova strumentazione

La penale prevista dal presente articolo è stabilita per il semplice ritardo, fermo restando, a richiesta, l'obbligo dell'adempimento, o nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento degli ulteriori danni.

L'ARPA applicherà, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini (comprensivi delle eventuali proroghe concesse dall'ARPA) previsti per la consegna dei quantitativi della fornitura richiesta con un subordine, una penale pari al 1% (uno per cento) del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo.

Articolo VI. Pagamenti

Il pagamento del prezzo offerto dall'Appaltatore per la fornitura della nuova strumentazione che forma oggetto del presente appalto verrà effettuato, previo collaudo definitivo favorevole a 120 gg. fine mese dalla data di emissione della fattura.

Parte 3

Servizi aggiuntivi

All'Appaltatore viene richiesto di realizzare, nel corso del primo anno di validità del contratto, i seguenti servizi:

Articolo I. Sostituzione dell'attuale sistema di acquisizione dati della stazione di Saint-Marcel

L'attuale apparato di acquisizione dati della Stazione di St Marcel dovrà essere sostituito con un sistema "a palo"; il sistema di acquisizione deve essere completo di interfaccia per l'acquisizione dei sensori Pt100; si deve prevedere anche un box per il contenimento dell'interfaccia Vaisala WAD14 utilizzata per l'acquisizione dei dati provenienti dai sensori di direzione e velocità del vento.

In sintesi dovrà essere fornito:

Data logger – sistema in grado di acquisire i dati rilevati dalla stazione:

- 1.Temperatura (Termoigrometro: MICROS STEPRH_p26)
- 2.Umidità (Termoigrometro: MICROS STEPRH_p26)
3. Precipitazione (Pluviometro: Micros)
- 4.Velocità del vento (Anemometro: VAISALA WAA15)
- 5.Direzione del vento (Anemoscopio: VAISALA WAV15)

Alimentatore con tempo di tamponamento, in caso di mancanza di corrente, di almeno 7 giorni

Box per l'alloggiamento del data logger e dell'alimentatore

Il sopralluogo è necessario per verificare il cablaggio della stazione, il box con il nuovo sistema di acquisizione potrebbe essere installato nella posizione dell'attuale cabina per facilitare il riutilizzo del cablaggio attuale, senza la realizzazione di nuovo cavidotto. Il posizionamento del box sul palo meteo comporterebbe la modifica della linea elettrica e di comunicazione strumenti-logger.

Realizzazione dell'intervento nel più breve tempo possibile, entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo II. Sistema di Back-up

creazione e gestione di un sistema di backup per un server PowerEdge R715 con Ubuntu utilizzato per la modellistica di qualità dell'aria, con l'acquisto di NAS QNAP 3 TBytes.

Realizzazione dell'intervento nel più breve tempo possibile, entro massimo 2 (due) mesi dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo III. Sistema di gestione automatica per la verifica di zero-span per analizzatori di NOx

Si richiede all'Appaltatore la realizzazione, su tutti gli analizzatori di ossidi di azoto modello Teledyne API 200, di un sistema di gestione automatica della verifica di zero-span, mediante installazione di elettrovalvole esterne da connettere a bombole di gas certificato fornite da ARPA. Esso dovrà poter essere gestito sia in loco, sia da remoto, con possibilità di variare la frequenza di verifica di zero-span; i dati ottenuti dalla misura di zero-span automatico dovranno essere acquisiti come tutti gli altri dati misurati.

L'intervento dovrà essere realizzato entro sei mesi dalla data di aggiudicazione dell'Appalto.

Per questi servizi, si chiede all'Appaltatore di formulare in fase di offerta una descrizione dettagliata.

Articolo IV. Spostamento di stazioni di monitoraggio sul territorio regionale

Si richiede lo spostamento di tre stazioni di misura della qualità dell'aria con relativa strumentazione comprendente quanto segue:

- Messa in sicurezza e/o rimozione degli strumenti e dei sensori meteo dalla cabina da movimentare prima di effettuarne il trasporto.
- Abbattimento e smontaggio di palo meteo.
- Spostamento di una cabina in vetroresina in un raggio di 50Km dall'attuale postazione con ausilio di automezzo idoneo con braccio gru.
- Rimozione e spostamento del basamento, nel caso di sistemi rilocabili, preparazione del suolo per la nuova collocazione e riposizionamento.
- Esecuzione di impianto elettrico, con relativa messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche, dal nuovo punto di erogazione corrente elettrica, indicativamente posizionato a meno di 10 (dieci) metri dal locale stazione.
- Rimontaggio della stazione e degli strumenti, incluso palo e sensori meteo.

Le stazioni da rilocere potranno essere :

- Morgex → in Aosta-via Roma
- Aosta Teatro Romano → sul tetto della sede ARPA in loc. Grande Charrière, Saint Christophe
- Saint Marcel → in Aosta -via Vittime du Col du Mont Pépinière (Parco Greenfield).

Inoltre saranno richiesti lo spostamento e la eventuale rilocazione o smantellamento delle stazioni sottoelencate

- Saint Christophe
- Aosta -Dora
- Aosta -I Maggio

La destinazione di rilocazione sarà definita secondo le esigenze di ARPA.

Articolo V. Sostituzione di sistemi di climatizzazione obsoleti.

Si richiede all'Appaltatore la sostituzione dell'attuale sistema di raffreddamento/riscaldamento posizionato sul tetto del laboratorio mobile con uno di maggior potenza termica. Se possibile il vecchio modello andrà sostituito con uno di pari dimensioni al fine di recuperare il foro attualmente esistente sul tetto. In caso contrario potrà essere fornito un modello a due unità, purché quella esterna non superi per altezza la sagoma limite prevista dall'attuale codice della strada per permettere la regolare circolazione del veicolo.

Dovrà inoltre essere sostituito il vecchio sistema di condizionamento della stazione di Morgex, ormai obsoleto, attualmente costituito da due unità (interna/esterna).

Per entrambe le stazioni il sistema fornito dovrà essere a split, con una o più unità interne. Volendo climatizzare gli ambienti anche d'inverno, dovrà essere fornita la versione pompa di calore a tecnologia inverter, tale da garantire la climatizzazione del locale a temperatura di $20^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$.

L'installazione dovrà essere scelta a soffitto per il laboratorio mobile e nella classica versione a parete per la stazione in vetroresina di Morgex.

Le potenze termiche richieste sono state stimate in base all'attuale e futura collocazione degli strumenti nelle stazioni.

Al fine della formulazione dell'offerta il prezzo dovrà essere onnicomprensivo di fornitura, installazione, messa in servizio e collaudo. Il costo di gestione/manutenzione si intende incluso nella base d'asta in sostituzione delle apparecchiature attualmente in uso indicate in allegato1.

Entrambe le apparecchiature dovranno essere in classe energetica A+ per la funzione riscaldamento ed avere un campo di funzionamento da -15 a $+45^{\circ}\text{C}$.

Per quanto concerne il laboratorio mobile dovrà essere fornito un sistema con capacità nominale in raffreddamento di max 4.5 kW ed in riscaldamento di max 6.0 kW.

Per quanto concerne l'apparecchiatura sostitutiva della stazione di Morgex essa dovrà avere capacità nominale in raffreddamento di max 3.4 kW ed in riscaldamento di max 4.1 kW.

Parte 4

Servizio di analisi chimiche delle deposizioni atmosferiche della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria della Regione Valle d'Aosta

Articolo I. Premessa

Le analisi chimiche dei campioni derivanti dall'attività di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche di metalli vengono affidate in appalto per un totale di 200 campioni derivanti dall'attività condotta nell'arco dei 5 anni di contratto. L'affido di tale servizio, a mezzo subordine scritto, verrà comunque comunicato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

Si richiede pertanto all'Appaltatore di individuare un laboratorio di analisi chimiche in campo ambientale, accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025:2005, per le determinazioni analitiche specificate nel presente capitolo.

Articolo II. Requisiti del laboratorio

Il laboratorio individuato per le analisi delle deposizioni atmosferiche dovrà possedere i requisiti indicati nel presente articolo alla data di formulazione dell'offerta. Tali requisiti saranno verificati da ARPA all'atto dell'eventuale aggiudicazione del servizio di analisi. Essi dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di durata del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso. A tal fine in sede di gara dovrà essere presentata idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di seguito specificati.

Requisiti richiesti:

1. L'Accreditamento ai sensi della norma UNI EN ISO 17025:2005
2. La presenza di un responsabile tecnico di laboratorio laureato in chimica o chimica industriale iscritto all'Ordine Professionale abilitato alla firma dei rapporti di prova.
3. Il possesso dei seguenti strumenti:
 - a. ICP-MS e ICP-OES o AA-GF e AA-FA
 - b. Mineralizzatore a microonde da laboratorio
4. L'adozione di protocolli di qualità QA/QC per la garanzia dei dati che prevedano per ciascun lotto batch/sequenza di campioni analizzati le seguenti verifiche:
 - a. verifica iniziale della curva di taratura prima di ogni sequenza analitica;
 - b. verifica continua della curva di taratura, una verifica almeno ogni 20 campioni analizzati;
 - c. verifica del bianco del metodo, una verifica almeno uno ogni 20 campioni analizzati oppure ogni 24 ore di lavoro dello strumento;
 - d. verifica della precisione ed accuratezza del metodo mediante analisi di uno standard certificato sottoposto a preparazione di laboratorio e successiva analisi strumentale secondo la metodica utilizzata per il campione; una verifica almeno uno ogni 20 campioni analizzati oppure ogni 24 ore di lavoro dello strumento;
5. L'adozione di un sistema di archiviazione dei dati informatici in grado di garantire la tracciabilità completa delle sequenze di analisi e in grado di generare un report contenente tutte le informazioni



utili per la verifica a posteriori dell'adozione effettiva dei protocolli di qualità QA/QC per la garanzia dei dati di cui al punto precedente.

Il laboratorio, in fase di gara, dovrà indicare i materiali di controllo certificati usati nel corso delle analisi. Esso dovrà inoltre fornire l'elenco ed i risultati delle prove di validazione eseguite dal laboratorio nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, per la determinazione di metalli in matrici acquose e solide (filtri di campionamento aria). Dovranno essere esplicitati, per ogni metodica, i dati di recupero, di precisione in ripetibilità stretta e di giustezza. Il laboratorio dovrà fornire l'elenco ed i risultati ottenuti di tutti i circuiti interlaboratorio cui ha partecipato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, inerenti l'analisi di metalli.

Dovranno essere forniti riscontri su precedenti forniture di prestazioni simili: deve essere indicato il numero di analisi, condotte dal laboratorio nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, per la determinazione dei metalli secondo il metodo UNI EN 14902 su filtri derivanti da campionamenti di particolato sospeso in qualità dell'aria o da campionamenti di deposizioni atmosferiche.

Andrà fornito anche l'elenco dei metalli analizzati.

Al fine di verificare il sistema di qualità del laboratorio, prima della formulazione dell'ordine potrà essere richiesto all'Appaltatore di fornire, entro 10 giorni dalla richiesta, copia del "Manuale di qualità" del laboratorio.

Articolo III. Analisi di metalli su campioni di deposizione atmosferica

Attualmente la rete di monitoraggio ARPA delle deposizioni atmosferiche di metalli è costituita da un numero di otto siti di monitoraggio. Il campionamento delle deposizioni atmosferiche viene condotto con frequenza mensile nell'arco dell'intero anno solare. Vengono inoltre sottoposti ad analisi chimica n. 4 campioni di bianco, uno ogni trimestre nell'arco dell'anno solare. Pertanto il numero totale di campioni di deposizione atmosferica da sottoporre ad analisi chimica è pari a 100 campioni all'anno.

Nel caso in cui emergesse la necessità di aumentare il numero di campioni di deposizione da sottoporre ad analisi, l'importo verrà aggiornato, a titolo di variante, sulla base del costo unitario riportato nell'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Le determinazioni dei metalli andranno condotte secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15841:2010 "Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche". L'ARPA provvederà con i suoi tecnici alla filtrazione dell'acqua di pioggia raccolta andando a generare due campioni da sottoporre ad analisi: uno liquido ed uno solido. Il campione liquido consta di un'aliquota di acqua filtrata a 0.45 µm ed acidificata al 2% con acido nitrico suprapuro per stabilizzare il campione. Il campione solido è costituito da un minimo di 1 fino ad un massimo di 6 filtri a membrana in estere misto di cellulosa a diametro 47 mm, da considerarsi un solo campione da mineralizzare tutto insieme.

I metalli da ricercare su entrambi i campioni sono riportati nella tabella seguente:

Al Alluminio	Mn Manganese
Sb Antimonio	Mo Molibdeno
As Arsenico	Ni Nichel
Ba Bario	Pb Piombo
Cd Cadmio	Cu Rame
Ca Calcio	Tl Tallio
Co Cobalto	Na Sodio
Cr Cromo	Si Silicio
Fe Ferro	Sn Stagno
K Potassio	V Vanadio
Mg Magnesio	Zn Zinco

Le analisi strumentali dei metalli andranno condotte con una o più tecniche analitiche idonee, in base alla concentrazione di metallo nel mineralizzato, a scelta tra ICP/MS, ICP-Ottico, AA-FA, GFAAS con eventuali sistemi aggiuntivi di introduzione del campione (es nebulizzatore a ultrasuoni o kit per la determinazione di As, Se), atte a garantire un limite di quantificazione inferiore a 1 ppb per tutti i metalli ad eccezione di Fe, Al, con limite 10ppb, e Na, Ca, K, Mg e Si per i quali si richiede un limite inferiore a 50ppb.

Articolo IV. Consegna campioni

L'Appaltatore dovrà farsi carico di far pervenire al laboratorio i campioni nel più breve tempo possibile secondo la buona prassi di laboratorio per garantirne la stabilità.

La ditta aggiudicataria dovrà tenere traccia della spedizione/consegna dei campioni al fine di dimostrare la data di ricevimento degli stessi da parte del laboratorio analisi.

Articolo V. Rapporti di prova e validazione dei dati

L'Appaltatore dovrà farsi carico di far pervenire ad ARPA i rapporti di prova emessi dal laboratorio analisi. I rapporti di prova dovranno essere emessi secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17025:2005.

I rapporti di prova dovranno essere emessi dal laboratorio e consegnati ad ARPA entro 30 giorni dalla data di ricevimento del campione.

Sui rapporti di prova dovrà essere riportata l'incertezza di misura, almeno per tutte le prove accreditate del laboratorio, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.

Articolo VI. Visite ispettive e controllo qualità

I tecnici ARPA si riservano di eseguire controlli in corso d'opera sul laboratorio analisi al fine di garantire la qualità del dato di analisi.

In particolare, il laboratorio dovrà provvedere a fornire, a seguito di richiesta da parte dell'ARPA, un report delle sequenze di analisi comprendenti i campioni di interesse, contenente tutte le informazioni



utili per la verifica a posteriori dell'adozione effettiva dei protocolli di qualità QA/QC per la garanzia dei dati richiesti quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara (verifica iniziale della curva di taratura, verifica continua della curva di taratura, verifica del bianco del metodo, verifica del metodo con campioni a concentrazione nota di analita).

A tale fine potrà essere richiesta al laboratorio, per tramite della ditta aggiudicataria, tutta la documentazione necessaria alla verifica della buona prassi della conduzione delle analisi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: cromatogrammi, spettri e documentazione di macchina, eventuali certificati di taratura delle apparecchiature, curve di taratura utilizzate per le analisi, documentazione che certifichi il possesso degli strumenti e degli standard impiegati per la conduzione delle analisi (es fatture di acquisto).

I tecnici potranno, inoltre, effettuare, a loro insindacabile giudizio, un sopralluogo presso il laboratorio analisi per verificare *de visu* il trattamento del campione e la conduzione delle analisi. In tal caso la visita verrà preannunciata a mezzo fax con 24 ore di anticipo. Un rifiuto all'accesso dei tecnici ARPA da parte del laboratorio verrà considerato come grave inadempimento al contratto.

L'ARPA potrà condurre in corso d'opera dei controlli per l'assicurazione della prestazione del metodo, sottoponendo al laboratorio uno o più campioni di controllo, costituiti da uno standard di analisi a concentrazione nota, da essa preparati o acquistati sul mercato e/o certificati, al fine di monitorare la qualità dei dati e la percentuale di recupero delle prove eseguite. L'analisi sul campione di controllo verrà considerata accettabile nel caso in cui il valore determinato dal laboratorio si discosti per meno del 20% in valore assoluto rispetto al valore determinato dall'ARPA o riportato sul certificato originale.

Articolo VII. Formulazione dell'offerta

I prezzi formulati in offerta avranno validità fino al 31/12/2019. Non sarà ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del Codice degli Appalti.

Nell'offerta dovrà essere indicato il prezzo unitario per ciascuna analisi (determinazione di 20 metalli su frazione solida e liquida).

Articolo VIII. Penali

L'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti tempistiche, pena l'applicazione delle penali sotto riportate:

Consegna dei rapporti di prova*	Entro 30 giorni dal ricevimento del campione	Penale: 5€ per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 50€ per singolo rapporto di prova
Lieve irregolarità riscontrata nel corso di visita ispettiva o di controllo della documentazione richiesta	Ad esempio tarature o standard scaduti, utilizzo di diversa strumentazione rispetto a quella dichiarata	Penale di 200€
Grave irregolarità riscontrata nel corso di visita ispettiva o di controllo della documentazione richiesta	Ad esempio assenza degli standard di analisi, mancanza totale di tarature strumentali, cattivo funzionamento della strumentazione, assenza degli strumenti considerati requisito indispensabile per partecipare alla gara, rifiuto da parte del laboratorio di consentire l'accesso ai tecnici ARPA.	Penale di 500€ o risoluzione immediata del contratto a seguito di irregolarità riscontrata di gravità tale da compromettere la qualità e la validità del dato analitico fornito

*Qualora il ritardo sulla conduzione delle analisi comporti anche il ritardo dell'emissione del rapporto di prova, verrà applicata la sola penale sulla conduzione delle analisi.

Articolo IX. Subappalto

Qualora la prestazione afferente al laboratorio sia concessa in subappalto, è fatto divieto al laboratorio individuato di subappaltare a sua volta il servizio di analisi.

Sarà concesso, previa autorizzazione di ARPA, in casi eccezionali e di guasti strumentali occorsi al laboratorio che vadano a compromettere, per il protrarsi del tempo di attesa, lo stato di conservazione del campione e del successivo dato di analisi sub affidare singole prestazioni.

Parte 5

Servizi a richiesta

Articolo I. Indagine di mercato relativa al noleggio strumentazione a supporto della Rete di Monitoraggio Qualità dell'aria (RMQA) della Regione Valle d'Aosta."

Per lo svolgimento di particolari attività, potrà essere richiesto all'Appaltatore il noleggio di strumentazione. La strumentazione e le relative caratteristiche oggetto della suddetta analisi di mercato è indicata nell'**Allegato 7**.

Articolo II. Indagine di mercato relativa ad analisi chimiche su campioni di varia natura

Nelle normali attività di monitoraggio della qualità dell'aria vi è la necessità di effettuare analisi chimiche su substrati di svariata natura derivanti da attività di campionamento in aria ambiente di tipo attivo o passivo.

Tali analisi vengono di norma effettuate direttamente presso i laboratori dell'ARPA, tuttavia potrebbe rendersi necessario far eseguire saltuariamente alcune determinazioni analitiche presso laboratori esterni. A tal fine si richiede di quotare, al solo scopo di analisi di mercato, alcune tipologie di analisi che potranno essere richieste nel corso dei cinque anni di durata dell'Appalto. La quotazione relativa alle analisi su campioni derivanti da attività di campionamento in aria ambiente di tipo attivo o passivo non sarà vincolante per l'ARPA, che potrà decidere di avvalersi o meno di tali prestazioni.

Si richiede alla stazione Appaltante di individuare un laboratorio di analisi chimiche in campo ambientale, accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025:2005, per le determinazioni analitiche riportate nell'Allegato 6.

(a) Requisiti del laboratorio

Il laboratorio di analisi dovrà possedere i requisiti indicati nel presente paragrafo alla data di formulazione dell'offerta. Tali requisiti saranno verificati da ARPA all'atto dell'eventuale aggiudicazione del servizio di analisi. Essi dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di durata del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso. A tal fine in sede di gara dovrà essere presentata idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di seguito specificati.

Requisiti richiesti:

1. L'Accreditamento ai sensi della norma UNI EN ISO 17025:2005
2. La presenza di un responsabile tecnico di laboratorio laureato in chimica o chimica industriale iscritto all'Ordine Professionale abilitato alla firma dei rapporti di prova.
3. Il possesso dei seguenti strumenti:
 - a. ICP-MS, ICP-OES o AA-GF e AA-FA
 - b. GCMS o HPLC-FLD
 - c. Mineralizzatore a microonde da laboratorio
 - d. Sistema di estrazione con solvente per campioni solidi
 - e. GC/MS abbinato a termodesorbitore

- f. Cromatografo ionico
 - g. HRGC/HRMS per il solo laboratorio incaricato della determinazione di PCDD/PCDF e PCB-DL.
4. L'adozione di protocolli di qualità QA/QC per la garanzia dei dati che prevedano per ciascun lotto batch/sequenza di campioni analizzati le seguenti verifiche:
- a. verifica iniziale della curva di taratura prima di ogni sequenza analitica;
 - b. verifica continua della curva di taratura, una verifica almeno ogni 20 campioni analizzati;
 - c. verifica del bianco del metodo, una verifica almeno uno ogni 20 campioni analizzati oppure ogni 24 ore di lavoro dello strumento;
 - d. verifica del metodo con campioni a concentrazione nota di analita per la verifica della precisione ed accuratezza del metodo, una verifica almeno uno ogni 20 campioni analizzati oppure ogni 24 ore di lavoro dello strumento.
5. L'adozione di un sistema di archiviazione dei dati informatici in grado di garantire la tracciabilità completa delle sequenze di analisi e in grado di generare un report contenente tutte le informazioni utili per la verifica a posteriori dell'adozione effettiva dei protocolli di qualità QA/QC per la garanzia dei dati di cui al punto precedente.

Il laboratorio, in fase di gara, dovrà indicare i materiali di controllo certificati usati nel corso delle analisi. Esso dovrà inoltre fornire l'elenco ed i risultati delle prove di validazione eseguite dal laboratorio nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, per la determinazione di metalli in matrici acquose e solide (filtri di campionamento aria), IPA su filtri di campionamento aria. Dovranno essere esplicitati, per ogni metodica, i dati di recupero, di precisione in ripetibilità stretta e di giustezza. Il laboratorio dovrà fornire l'elenco ed i risultati ottenuti di tutti i circuiti interlaboratorio cui ha partecipato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, inerenti l'analisi di metalli, di IPA, PCDD/PCDF, PCB-DL, HF, BTEX.

Dovranno essere forniti riscontri su precedenti forniture di prestazioni simili, indicando, in riferimento all'attività del laboratorio nel triennio antecedente la pubblicazione del bando:

- a. il numero di analisi condotte per la determinazione dei metalli secondo il metodo UNI EN 14902 su filtri derivanti da campionamenti in qualità dell'aria o da campionamenti di deposizioni atmosferiche (andrà fornito anche l'elenco dei metalli analizzati);
- b. il numero di analisi per la determinazione di IPA su campioni di matrice solida;
- c. il numero di analisi di diossine e furani su campioni derivanti da campionamenti in qualità dell'aria o da campionamenti di deposizioni atmosferiche.

Al fine di verificare il sistema di qualità del laboratorio, prima della formulazione dell'ordine potrà essere richiesto all'Appaltatore di fornire, entro 10 giorni dalla richiesta, copia del "Manuale di qualità" del laboratorio.

(b) Consegna campioni

L'Appaltatore dovrà farsi carico di far pervenire al laboratorio i campioni nel più breve tempo possibile secondo la buona prassi di laboratorio per garantirne la stabilità.

La ditta aggiudicataria dovrà tenere traccia della spedizione/consegna dei campioni al fine di dimostrare la data di ricevimento degli stessi da parte del laboratorio analisi.

(c) Rapporti di prova e validazione dei dati

L'Appaltatore dovrà farsi carico di far pervenire ad ARPA i rapporti di prova emessi dal laboratorio analisi. I rapporti di prova dovranno essere emessi secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17025:2005.

I rapporti di prova dovranno essere emessi dal laboratorio e consegnati ad ARPA entro 30 giorni dalla data di ricevimento del campione.

Sui rapporti di prova dovrà essere riportata l'incertezza di misura, almeno per tutte le prove accreditate del laboratorio, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.

(d) Visite ispettive e controllo qualità

I tecnici ARPA si riservano di eseguire controlli in corso d'opera sul laboratorio analisi al fine di garantire la qualità del dato di analisi.

In particolare, il laboratorio dovrà provvedere a fornire, a seguito di richiesta da parte dell'ARPA, un report delle sequenze di analisi comprendenti i campioni di interesse, contenente tutte le informazioni utili per la verifica a posteriori dell'adozione effettiva dei protocolli di qualità QA/QC per la garanzia dei dati richiesti quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara (verifica iniziale della curva di taratura, verifica continua della curva di taratura, verifica del bianco del metodo, verifica del metodo con campioni a concentrazione nota di analita).

A tale fine potrà essere richiesta al laboratorio, per tramite della ditta aggiudicataria, tutta la documentazione necessaria alla verifica della buona prassi della conduzione delle analisi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: cromatogrammi, spettri e documentazione di macchina, eventuali certificati di taratura delle apparecchiature, curve di taratura utilizzate per le analisi, documentazione che certifichi il possesso degli strumenti e degli standard impiegati per la conduzione delle analisi (es fatture di acquisto).

I tecnici potranno, inoltre, effettuare, a loro insindacabile giudizio, un sopralluogo presso il laboratorio analisi per verificare de visu il trattamento del campione e la conduzione delle analisi. In tal caso la visita verrà preannunciata a mezzo fax con 24 ore di anticipo. Un rifiuto all'accesso dei tecnici ARPA da parte del laboratorio verrà considerato come grave inadempimento al contratto.

L'ARPA potrà condurre in corso d'opera dei controlli per l'assicurazione della prestazione del metodo, sottoponendo al laboratorio uno o più campioni di controllo, costituiti da uno standard di analisi a concentrazione nota, da essa preparati o acquistati sul mercato e/o certificati, al fine di monitorare la qualità dei dati e la percentuale di recupero delle prove eseguite. Per quanto riguarda la determinazione analitica di metalli su filtri di particolato atmosferico, l'analisi sul campione di controllo verrà considerata accettabile nel caso in cui il valore determinato dal laboratorio si discosti per meno del 20% in valore assoluto rispetto al valore determinato dall'ARPA o riportato sul certificato originale. Per quanto riguarda la determinazione analitica di IPA, COV, PCDD/PCDF, l'analisi sul campione di controllo verrà considerata accettabile nel caso in cui il valore determinato dal laboratorio si discosti per meno del 40% in valore assoluto rispetto al valore determinato dall'ARPA o riportato sul certificato originale.

(e) Formulazione dell'offerta

I prezzi formulati in offerta avranno validità fino al 31/12/2019. Non sarà ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del Codice degli Appalti.

Considerando che non è possibile definire a priori il numero di determinazioni da eseguire per ciascuna tipologia di analisi, dovrà essere fornito il prezzo a singolo campione per ogni tipologia di analisi indicata nell'**Allegato 6 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE**. L'offerta relativa alle analisi su campioni derivanti da attività di campionamento in aria ambiente di tipo attivo o passivo non sarà vincolante per l'ARPA, che potrà decidere di avvalersi o meno delle prestazioni indicate nell'offerta.

(f) Penali

L'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti tempistiche, pena l'applicazione delle penali sotto riportate:

Consegna dei rapporti di prova*	Entro 30 giorni dal ricevimento del campione	Penale: 5€ per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 50€ per singolo rapporto di prova
Lieve irregolarità riscontrata nel corso di visita ispettiva o di controllo della documentazione richiesta	Ad esempio tarature o standard scaduti, utilizzo di diversa strumentazione rispetto a quella dichiarata	Penale di 200€
Grave irregolarità riscontrata nel corso di visita ispettiva o di controllo della documentazione richiesta	Ad esempio assenza degli standard di analisi, mancanza totale di tarature strumentali, cattivo funzionamento della strumentazione, assenza degli strumenti considerati requisito indispensabile per partecipare alla gara, rifiuto da parte del laboratorio di consentire l'accesso ai tecnici ARPA.	Penale di 500€ o risoluzione immediata del contratto a seguito di irregolarità riscontrata di gravità tale da compromettere la qualità e la validità del dato analitico fornito

*Qualora il ritardo sulla conduzione delle analisi comporti anche il ritardo dell'emissione del rapporto di prova, verrà applicata la sola penale sulla conduzione delle analisi.

(g) Subappalto

Qualora la prestazione afferente al laboratorio sia concessa in subappalto, è fatto divieto al laboratorio individuato di subappaltare a sua volta il servizio di analisi.

Sarà concesso, previa autorizzazione di ARPA, in casi eccezionali e di guasti strumentali occorsi al laboratorio che vadano a compromettere, per il protrarsi del tempo di attesa, lo stato di conservazione del campione e del successivo dato di analisi sub affidare singole prestazioni.